COMUNE DI TRENTO

Area: finanziaria **N.**

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

2023

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - Disposizioni comuni

CAPO II - DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 3 - Funzionario responsabile
Articolo 4 - Presupposto del canone
Articolo 5 - Soggetto passivo
Articolo 6 - Categoria delle località - categoria speciale
Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari
Articolo 8 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 9 - Striscioni che attraversano strade e piazze
Articolo 10 - Autorizzazioni /Concessioni
Articolo 11 - Dichiarazione
Articolo 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 13 - Riduzioni /Maggiorazioni
Articolo 14 - Esenzioni
Articolo 15 - Pagamento del canone
Articolo 16 - Rimborsi e compensazioni
Articolo 17 - Anticipata rimozione
Articolo 18 - Divieti e limitazioni
Articolo 19 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 20 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
Articolo 21 - Sanzioni e indennità

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 26 - Superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni
Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 28 - Pagamento del canone
Articolo 29 - Riduzioni / Maggiorazioni
Articolo 30 - Esenzioni
Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo

CAPO IV - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 32 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 33 - Funzionario Responsabile
Articolo 34 - Presupposto del canone

Articolo 35 - Soggetto passivo
Articolo 36 - Classificazione delle strade
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni
Articolo 38 - Occupazioni abusive
Articolo 39 - Domanda di occupazione
Articolo 40 - Istruttoria della domanda
Articolo 41 - Rilascio della concessione
Articolo 42 - Contenuto della concessione
Articolo 43 - Obblighi del concessionario
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 45 - Revoca, sospensione e modifica della concessione
Articolo 46 - Rinuncia della concessione
Articolo 47 - Subentro nella concessione
Articolo 48 - Rinnovo e proroga della concessione
Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 51 - Riduzioni / Maggiorazioni
Articolo 52 - Esenzioni
Articolo 53 - Pagamento del canone
Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 55 - Rimborsi e compensazioni
Articolo 56 - Sanzioni e indennità

CAPO V - CANONE MERCATALE
Articolo 57 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 58 - Definizioni
Articolo 59 - Funzionario Responsabile
Articolo 60 - Presupposto del canone
Articolo 61 - Concessioni
Articolo 62 - Soggetto passivo
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 64 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 65 - Esenzioni / Agevolazioni
Articolo 66 - Rimborsi e compensazioni
Articolo 67 - Sanzioni e indennità
Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 69 - Canone di posteggio

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 70 - Norme di rinvio, abrogazione, entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonchè il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale 05.07.2001, n. 183 e ss.mm.ii.
4. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione) e ss.mm.

CAPO II – DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, su beni e aree private laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonchè mediante pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato o attraverso altre forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2 comma 1.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Non sono invece rilevanti, ai fini dell'imposizione, fregi, decorazioni o qualsiasi altra forma di abbellimento, non identificanti l'attività economica svolta o la ragione sociale della ditta.

4. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
5. Per luoghi aperto al pubblico si intendono i luoghi comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso.
6. Il canone si applica altresì agli impianti affissionali recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti o simili di cui al successivo articolo 24.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione/concessione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ovvero colui che lo detiene.
2. È altresì obbligato in solido, in via subordinata, il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 6 - Categoria delle località - categoria speciale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, limitatamente alla diffusione di messaggi a carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie e, specificatamente, in categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le vie indicate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Appartengono alla categoria normale tutte le vie del restante territorio comunale.

Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari quelli così definiti dal Codice della Strada.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.
3. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti, per la cui disciplina si rinvia al Piano generale degli impianti pubblicitari:
    a) PUBBLICITA' ESTERNA (cartello stradale, cartello a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato o a tecnologia led/lcd, tabella anche a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato o a tecnologia led/lcd, pensilina di attesa bus, transenna parapedonale, orologio, quadri planimetrico, stendardo/bandiera, striscione, gonfalone, mezzo pittorico): superficie massima autorizzabile mq. 1.500
    b) PUBBLICITA' IN AREA DI CANTIERE: superficie massima autorizzabile mq. 1.000
    c) AFFISSIONE DIRETTA SU SUOLO PUBBLICO (cartello affissionale, tabella affissionale): superficie massima autorizzabile mq. 600
    d) AFFISSIONE DIRETTA SU SUOLO PRIVATO (cartello affissionale, tabella affissionale): superficie massima autorizzabile mq. 600

Articolo 8 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta protratta oltre le 24 ore da parte dei veicoli ad uso speciale di cui agli articoli 54, lettera g), e 56 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 285/92 limitatamente alle tipologie previste dagli articoli 203, comma 2, lettera q), e 204, comma 2, lettere a), b) e s), del D.P.R. 495/92 in quanto destinati esclusivamente ad esporre messaggi pubblicitari (es. "camion vela"). Su detti veicoli in sosta protratta oltre le 24 ore, qualora visibili da area aperta al pubblico transito, i messaggi pubblicitari, diversi dalle indicazioni di cui al comma 5, devono essere rimossi od oscurati in modo tale da essere privati di efficacia. La pubblicità effettuata dai medesimi veicoli in sosta fino alle 24 ore è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 285/92 e delle distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/92 come derogate dal Piano degli impianti pubblicitari del Comune di Trento.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la relativa tariffa è raddoppiata.

Art. 9 - Striscioni che attraversano strade e piazze

1. La pubblicità effettuata mediante l'esposizione di striscioni che attraversano strade e piazze è vietata nell'area delimitata dalle seguenti vie, comprese le stesse: Via Belenzani – Via Roma tra Via Belenzani e Via Manci - Via Manci - Via S. Pietro - Largo Carducci tra Via S.Pietro e Via Mantova - Via Mantova – Piazza Erbe e Piazza Vittoria lato nord - Via Dordi – Via Garibaldi tra Via Dordi e Piazza Duomo - Piazza Duomo.
2. Per le altre aree di circolazione il richiedente deve munirsi di autorizzazione.
3. L'esposizione degli striscioni deve comunque avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per la circolazione stradale ed in particolare nel rispetto dell'articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
4. L'Amministrazione comunale, in caso di pubblica utilità o per l'incolumità dei cittadini o per motivate esigenze pubbliche, può ordinare, con comunicazione scritta, l'asportazione delle strutture, a cura e spese del richiedente; in caso di urgente necessità vi provvederà direttamente, addebitandogli le relative spese.
5. Le strutture di sostegno devono essere saldamente realizzate ed ancorate, tali da resistere alla spinta del vento sia globalmente che nei singoli elementi.
6. Spetta al richiedente:
   a) acquisire, ove necessario, e comunque prima dell'esposizione, l'assenso del proprietario della struttura (muro-ringhiera-albero od altro) sulla quale verrà ancorato lo striscione.
   b) verificare costantemente il buon stato di conservazione degli striscioni e delle relative strutture di sostegno.
   c) provvedere alla rimozione degli striscioni entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.
7. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni che potrebbero derivare a terzi, ancorché cagionati da terzi, in conseguenza all'esposizione degli striscioni, rimanendo, in ogni caso, unico ed esclusivo responsabile il soggetto autorizzato.

Articolo 10 – Autorizzazioni / Concessioni

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione/concessione dell’Ente proprietario della strada, fatti salvi i casi indicati nel successivo comma 11.
2. Il soggetto che intende esporre o installare impianti pubblicitari, sia temporanei che permanenti, deve rivolgere istanza in bollo al Comune, specificando le caratteristiche, la durata e l'ubicazione individuata per l'effettuazione della pubblicità, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.
3. In relazione alla natura dell'impianto, l'istanza va corredata da idonea documentazione tecnica (es. progetto, planimetria, fotografie) e da eventuale atto di assenso del proprietario dell’immobile interessato e quanto altro ritenuto utile per l'istruttoria.
4. L'autorizzazione/la concessione sono rilasciate a seguito del pagamento del canone.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di:
   a) procedere al versamento del canone eventualmente dovuto per le annualità successive, se la pubblicità è di tipo permanente, secondo le modalità previste dall'articolo 15;
   b) verificare il buono stato di conservazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
   c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
   d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
   e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.
6. L’autorizzazione/concessione per impianti pubblicitari temporanei ha durata massima di novanta giorni e può essere rinnovata una sola volta nell’arco dell’anno solare.
7. Per i mezzi pubblicitari posizionati in area di cantiere la durata massima dell'autorizzazione è quella prevista per il relativo titolo edilizio.
8. L’autorizzazione/concessione per impianti pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada in ordine alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, di cui all'art. 23 comma del medesimo Codice.
9. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di striscioni, gonfaloni o stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo in ordine agli aspetti connessi al rilascio della concessione, si rinvia alla disciplina di cui al Capo IV del presente Regolamento.
11. L’autorizzazione/concessione comunale non è richiesta in presenza della dichiarazione di cui all’articolo 11 e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone, nei casi di pubblicità:
    a) temporanea visiva e/o acustica realizzata nei locali di pubblico spettacolo, negli stadi e negli impianti sportivi, nelle feste rionali, nelle stazioni di servizio di erogazione carburanti, all’interno dei mezzi di trasporto collettivo;
    b) temporanea o permanente, visibile dalla pubblica via, realizzata con mezzi pubblicitari statici (ivi compresi gli adesivi su vetro), privi di immagini e/o scritte rifrangenti, collocata all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, riferita a beni e/o servizi venduti e/o resi nei locali in cui viene effettuata. Gli adesivi su vetro possono essere collocati anche sulla parte esterna di vetrine/ingressi;
    c) temporanea o permanente, visibile dalla pubblica via, realizzata con mezzi pubblicitari dinamici (monitor/schermi a tecnologia led/lcd, cartelli a messaggio variabile comandati da meccanismi elettromeccanici programmati, etc.) e/o luminosi, collocata all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, riferita a beni e/o servizi venduti e/o resi nei locali in cui viene effettuata, limitatamente ad un solo mezzo pubblicitario per vetrina/ingresso di dimensioni non superiori ad un terzo della vetrina/ingresso in cui è collocato. Se il mezzo è costituito da monitor/schermi a tecnologia led/lcd di dimensione fino a 19 pollici, il medesimo può avere messaggi e immagini in movimento, può essere a luce intermittente e avere intensità luminosa superiore a 150 candele per ogni metro

quadrato di cui si compone. Se il mezzo è costituito da monitor/schermi a tecnologia led/lcd di dimensione superiore a 19 pollici e fino a 32 pollici, il medesimo non può avere messaggi e immagini in movimento, non può essere a luce intermittente e non può avere intensità luminosa superiore a 150 candele per ogni metro quadrato; ogni singolo messaggio/immagine deve rimanere in forma statica per un tempo non inferiore a 10". I monitor/schermi a tecnologia led/lcd di dimensione superiore a 32 pollici non sono ammessi;

d) effettuata mediante volantinaggio, con esposizione di locandine, posta su veicoli di vario genere. Le locandine, da collocare a cura dell'utenza, possono essere esposte solo all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico e solo a seguito dell'apposizione da parte del Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, del timbro riportante la durata dell'esposizione dichiarata;
e) esente dal pagamento del canone ai sensi dall'articolo 14 del presente Regolamento. In tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 11 non è dovuta.

12. La pubblicità esterna temporanea, ad esclusione di quella realizzata con striscioni e gonfaloni, installata su suolo privato o su edifici viene autorizzata con la presentazione di una comunicazione da parte del soggetto che intende esporre o installare i messaggi pubblicitari.
13. Tale comunicazione, che deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esposizione pubblicitaria, deve contenere tutti gli elementi identificativi del soggetto stesso e del mezzo da esporre nonché la durata dell'esposizione. Nel medesimo termine l'Amministrazione comunale verifica la conformità alla normativa vigente dei messaggi pubblicitari da esporre. Allo scadere del quindicesimo giorno dalla presentazione della comunicazione, in assenza di espresso atto di diniego da parte dell'Amministrazione, l'esposizione si considera autorizzata.
14. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di attuazione e di esecuzione) e ss.mm.
15. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, ivi compresa quella realizzata sulla parte esterna di vetrine/ingressi, visibile dalla pubblica via, diversa da quella indicata al precedente comma 10 lettere b) e c), non è autorizzabile.
16. Il soggetto che intende esporre o installare impianti pubblicitari è tenuto, in sede di presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione/concessione, a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria).
17. Come disposto nell'art. 39 del Capo IV, qualora dall'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune derivi un'occasione di guadagno per soggetti operanti sul mercato e l'assegnazione del bene pubblico sia suscettibile di sfruttamento economico da parte di più soggetti, la concessione è rilasciata a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità.

Articolo 11 – Dichiarazione

1. Qualora l'autorizzazione/concessione non sia richiesta, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, qualora presente. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari, la medesima deve essere comunicata al Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, entro il 31 gennaio successivo. La mancata presentazione di tale comunicazione ovvero la sua tardiva presentazione rispetto al termine indicato, determina la continuità nell'assoggettamento al pagamento del canone.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 12 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone per la diffusione pubblicitaria è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie, all'illuminazione e alla stagionalità.
2. La tariffa del canone è calcolata moltiplicando la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, tenuto conto di quanto previsto dal comma 817, per i coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe del canone, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. La pubblicità annuale, ivi compresa quella effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, è soggetta alla tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
4. La tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. Ai fini della commisurazione della superficie, le fasce contornanti le vetrine e contenenti scritte o marchi, verranno conteggiate nella loro reale dimensione, mentre le stesse, contenenti scritte o marchi anche all'interno, verranno conteggiate assieme alla superficie racchiusa in esse.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano

sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto debitore e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
12. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni il canone è dovuto per punto di diffusione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
13. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per ogni giorno o frazione.
14. Per la pubblicità fonica, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, per giorno o frazione.
15. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi, pareti o pavimenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
16. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, led, lcd, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
17. Per la diffusione pubblicitaria mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
18. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata con mezzi pittorici non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell’edificio oggetto dell’intervento o l’immagine di un’opera d’arte che abbia attinenza con l’edificio o un’immagine a contenuto artistico. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone comporta il pagamento dell’intero mezzo pubblicitario calcolato in base alla vigente normativa, previa autorizzazione comunale.
19. Per la diffusione pubblicitaria effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.
20. Per la pubblicità realizzata:
    a) con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, teli che non attraversano la strada o qualsiasi altro mezzo non previsto nelle successive lettere, anche in forma luminosa o illuminata);
    b) con veicoli in genere di uso pubblico o privato
    c) con veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto
    d) con veicoli pubblicitari "camion vela" e auto pubblicitarie con sosta autorizzata
    e) con per conto proprio o altrui con insegne, pannelli luminosi, monitor e simili, display, led e diodi
    f) con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
    g) con striscioni e similari che attraversano strade e piazze
    h) con aeromobili
    i) con palloni frenati e simili
    j) mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante

persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari

k) con apparecchi amplificatori e simili (pubblicità fonica)

il calcolo del canone è effettuato su base mensile per i primi 90 giorni, con arrotondamento del periodo per eccesso; per durate superiori, la tariffa applicata è quella stabilita per anno solare.

Articolo 13 - Riduzioni / Maggiorazioni

1. La tariffa del canone è ridotta nella misura del cinquanta per cento per:
   a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta anche in presenza di sponsor.
3. Le riduzioni non sono cumulabili.
4. La tariffa del canone è maggiorata:
   a) del centocinquanta per cento per la pubblicità effettuata nella categoria speciale, limitatamente alla diffusione di messaggi a carattere commerciale. E' esclusa da tale maggiorazione la pubblicità effettuata con veicoli e aeromobili.
   b) del cento per cento per la pubblicità di cui all'articolo 12 comma 20 effettuata in forma luminosa o illuminata;
   c) del cinquanta per cento per superfici comprese tra metri quadrati 5 e 8; per le superfici superiori a metri quadrati 8 il canone è maggiorato del cento per cento.
   d) del cinquanta per cento per la pubblicità di cui all'articolo 12 comma 20 effettuata nei mesi di giugno, luglio, agosto e dicembre, considerati gli indici delle presenze alberghiere dai quali si denota una rilevante presenza turistica in tali periodi.
5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
6. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, esclude l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone di occupazione suolo la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;

h) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, nel limite di un solo mezzo pubblicitario per soggetto pubblicizzato;

j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

   1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

   2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

   3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

n) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a 5 metri quadrati, il canone è dovuto sull'intera superficie, senza riduzioni o franchigie;

o) laddove le insegne d'esercizio vengano parzialmente e temporaneamente nascoste da cantieri edili, le insegne provvisorie indicanti gli esercizi coperti poste sui ponteggi o sulle recinzioni sono esentati dal pagamento del canone limitatamente alla superficie dell'insegna coperta. Qualora l'esercizio non fosse contraddistinto da alcuna insegna, l'esenzione si applica ad una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

2. Sono altresì esenti dal canone i mezzi pubblicitari, ancorché sponsorizzati da terzi, riguardanti le manifestazioni e gli eventi pubblici:

   a) promossi e realizzati direttamente dal Comune e dalle Circoscrizioni

   b) promossi dal Comune e dalle Circoscrizioni e realizzati da terzi, a seguito di affidamento di incarico organizzativo

   c) promossi e realizzati dal Comune e dalle Circoscrizioni con soggetti terzi (co-promozione/co-organizzazione/co-gestione). E' esclusa dall'esenzione l'adesione a progetti di terzi.

L'esenzione di cui al presente comma è riconosciuta a condizione che l'eventuale sponsor presente nel mezzo pubblicitario risulti di dimensioni ridotte rispetto alla superficie complessiva del medesimo e comunque non oltre un terzo di tale superficie.

3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS -, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti dal canone e dai connessi adempimenti. L'esenzione, concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. L'esenzione è riconosciuta anche in presenza di sponsor.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di opere pubbliche, o lavori di iniziativa privata che rivestono interesse per l'Amministrazione comunale, che si protraggono per oltre 6 mesi, sono esenti dal canone. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione degli esercizi rientranti nell'ambito agevolativo. L'esonero, ovvero il rimborso qualora l'imposta fosse già stata pagata, sarà riconosciuto limitatamente ai giorni in cui si è verificata la preclusione al traffico.

Articolo 15 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione. In caso di pubblicità di tipo permanente, il canone dovuto per le annualità successive a quella di rilascio del provvedimento è corrisposto entro il 31 gennaio.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.
4. L'intenzione di corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in forma rateale, deve essere comunicata al Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di pagamento del canone possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei medesimi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 16 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quando è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
3. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero dell'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo per importi dovuti e non pagati a titolo di imposta comunale sulle pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, canone sulle pubbliche affissioni, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata. In questo caso è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.
4. Il rimborso è riconosciuto entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 17 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione/concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 18 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Corpo di Polizia locale nei termini e secondo le limitazioni di cui al Regolamento di polizia urbana.
2. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa nei termini e secondo le limitazioni di cui al Regolamento di polizia urbana.
3. La pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 19 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la fattispecie pubblicitaria utilizzata.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, provvede in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 20 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
3. I messaggi pubblicitari abusivi sono assoggettati alle sanzioni e alle indennità di cui all'articolo 21 comma 1.

Articolo 21 - Sanzioni e indennità

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applica:
   a) una indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
   b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
3. Nei casi di omesso o parziale pagamento del canone, oltre al recupero del canone dovuto, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente, oltre agli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il canone doveva essere pagato, fino alla data di emissione del provvedimento di recupero del credito.
4. Nei casi di tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 10 per cento qualora il versamento sia avvenuto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita. Oltre il quindicesimo giorno si applica una sanzione del 30 per cento. In ogni caso si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno successivo la scadenza di pagamento, fino alla data dell'avvenuto pagamento.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di recupero del canone omesso o parzialmente versato, ovvero del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
9. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite secondo quanto previsto dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni a regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali).
10. In presenza di sottoscrizione della clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo trasmettono all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi dal Codice, tra cui in particolare quelli enunciati agli articoli 9 e 10 del Codice stesso (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne. Ciò al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale 05.07.2001, n. 183 e 29.10.2018, n. 225 e ss.mm.ii.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Trento costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonchè di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. L’Amministrazione comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari per affissioni dirette.
2. La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
3. Qualora l’Amministrazione intenda procedere all’assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di una assegnazione.
4. La concessione comporta il pagamento del canone di cui al Capo II.
5. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l’ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.
6. La concessione ha durata massima di nove anni.
7. L’Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell’ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l’interessato non ottemperi all’ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l’impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.
8. La collocazione di impianti pubblicitari per affissioni dirette su suolo privato è soggetta ad autorizzazione e al pagamento del canone di cui al Capo II.
9. Nella convenzione di cui al precedente comma 5 è inserita una specifica clausola contrattuale in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con

particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria).

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. La richiesta di affissione di manifesti sugli impianti destinati alle pubbliche affissioni avviene tramite presentazione al Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo di apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dai medesimi, nel quale devono essere indicati il titolo, il formato e il numero dei manifesti e la durata espositiva richiesta. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
2. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento del canone dovuto.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Al committente di una pubblica affissione è richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria).
11. il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo trasmettono all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi dal Codice, tra cui in particolare quelli enunciati agli articoli 9 e 10 del Codice stesso (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o

che incitino ad atti di violenza sulle donne. Ciò al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza.

Art. 26 - Superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni viene determinata in mq. 6250, così ripartiti:
   a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: mq. 250
   b) alle affissioni di natura commerciale: mq. 6000
2. Le superfici di cui al comma precedente sono da intendersi quale superfici massime di impianti installabili.

Art. 27 - Modalità' di applicazione del canone

1. L'unità di misura del canone sulle pubbliche affissioni è costituita da ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100.
2. La commissione del servizio deve essere accompagnata dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
3. Le eventuali aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un canone pari alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
4. La richiesta di proroga di esposizione degli stessi manifesti, se accolta, verrà assoggettata alla tariffa prevista per periodi successivi di cinque giorni o frazioni.
5. E' vietata l'affissione di manifesti contenenti forme di pubblicità per i prodotti del tabacco o comunque aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco, ivi compresa la pubblicità che senza nominare direttamente i prodotti da fumo riproduce marchi, simboli, combinazione di colori dominanti, associati a tale prodotto.
6. E' vietata altresì l'affissione di manifesti pubblicitari nelle immediate vicinanze di scuole, convitti, luoghi di culto e simili che palesemente appaiano inopportuni per contenuto rispetto ai sopra citati luoghi.

Articolo 28 - Pagamento del canone

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune ovvero all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, le cui tariffe sono stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone di cui al Capo II del presente regolamento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato prima di ottenere il servizio richiesto, con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 29 - Riduzioni / Maggiorazioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà per:
   a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. La tariffa del canone è maggiorata:
   a) del cinquanta per cento per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del cinquanta per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli il canone è maggiorato del cento per cento;
   b) del cento per cento se il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti;
   c) del centocinquanta per cento per le affissioni effettuate in categoria speciale, limitatamente alla diffusione di messaggi a carattere commerciale;
   d) del cinquanta per cento per le affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e dicembre;
   e) del dieci per cento, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte all'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo.

Articolo 30 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   d) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
   e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

2. Sono altresì esentati dal pagamento del canone i manifesti, ancorché sponsorizzati da terzi, riguardanti le manifestazioni e gli eventi pubblici:
   a) promossi e realizzati direttamente dal Comune e dalle Circoscrizioni
   b) promossi dal Comune e dalle Circoscrizioni e realizzati da terzi, a seguito di affidamento di incarico organizzativo
   c) promossi e realizzati dal Comune e dalle Circoscrizioni con soggetti terzi (co-promozione/co-organizzazione/co-gestione). E' esclusa dall'esenzione l'adesione a progetti di terzi.

      L'esenzione di cui al presente comma è riconosciuta a condizione che l'eventuale sponsor presente nel mezzo pubblicitario risulti di dimensioni ridotte rispetto alla superficie complessiva del medesimo e comunque non oltre un terzo di tale superficie.

Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo

1. I manifesti affissi sugli impianti destinati alle pubbliche affissioni da parte di soggetti diversi dal Comune e dall'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo, sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 21 del presente regolamento, relative alla diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente.
2. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x 100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

CAPO IV – OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento vale quanto disposto:
   a) dal regolamento di polizia urbana
   b) dal regolamento edilizio comunale
5. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

Articolo 33 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite ai responsabili dei Servizi secondo gli atti di organizzazione interna.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 34 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è l'occupazione delle aree di cui all'articolo 32 commi 1 e 2.
2. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

Articolo 35 - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti al pagamento del canone in solido.

Articolo 36 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è classificato in cinque categorie, come indicato nell'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e anche in riferimento ai valori dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati semestralmente dall'Agenzia del Territorio.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Lo spazio pubblico che nella sua estensione complessiva ricade in differenti categorie è classificato nella categoria più elevata.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
5. La classificazione è approvata dal Consiglio comunale contestualmente alla proposta di attribuzione della denominazione viaria ed è aggiornata, all'occorrenza, dal medesimo organo consiliare.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La relativa concessione è rilasciata per un periodo non superiore a ventinove anni. Rientrano tra le occupazioni permanenti anche quelle realizzate con chioschi da parte di imprese che effettuano il commercio al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio.
   b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Fanno eccezione le occupazioni effettuate per attività edilizia che, indipendentemente dalla durata, sono sempre considerate temporanee. Le occupazioni abusive risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono considerate permanenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
   b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione.
2. In caso di occupazione abusiva:

a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata, il Comune procede ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dall'articolo 41 del presente regolamento;
b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Le occupazioni abusive sono assoggettate alla sanzione e all'indennità di cui al successivo articolo 56.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 32 commi 1 e 2 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Servizio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dal successivo comma 8. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a sessanta minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, per quelle realizzate sulle aree verdi dai soggetti che ne curano la gestione e/o la manutenzione attraverso apposite convenzioni.
2. Le occupazioni "ornamentali" sono soggette a comunicazione scritta a mezzo lettera al Corpo di Polizia Locale, alla quale deve essere allegato lo schema riportante le dimensioni dell'occupazione medesima ed il periodo di occupazione previsto. Eventuali rinnovi devono essere comunicati entro il 31 dicembre di ogni anno. Vige l'obbligo di rimozione in seguito a semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, gli spazi e le aree di cui all'articolo 32 commi 1 e 2, devono inoltrare all'Amministrazione domanda in carta da bollo o resa legale. La domanda deve contenere:
   a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
   b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
   c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
   d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
   e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
   f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
   g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
   h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di più domande relative ad occupazioni con tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali relative alla medesima area, se la domanda viene presentata entro il termine del trentuno gennaio di ogni anno, viene data la priorità agli esercizi commerciali che hanno occupato il medesimo suolo l'anno precedente; trascorso tale termine l'occupazione viene data rispettando l'ordine cronologico di

presentazione della domanda. Qualora dall'occupazione del suolo di cui all'articolo 32 commi 1 e 2 derivi un'occasione di guadagno per soggetti operanti sul mercato e l'assegnazione del bene pubblico sia suscettibile di sfruttamento economico da parte di più soggetti, la concessione sia rilasciata a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità.

6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.
7. La domanda per le occupazioni temporanee non può essere presentata prima dei 10 mesi antecedenti l'inizio dell'occupazione.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 40 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale avvia l'istruttoria e cura la gestione del relativo procedimento nel rispetto dei termini stabiliti per i singoli procedimenti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
2. Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Pertanto nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
3. Ogni domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici:
   a) non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi;
   b) relative alla collocazione, dopo la scadenza della concessione per il posizionamento del plateatico, del materiale utilizzato per la realizzazione del plateatico stesso;
   c) relative all'esposizione di merce antistante le attività commerciali ad eccezione, fatta salva la percorribilità della via o del marciapiede, di espositori di minime dimensioni riferiti alla merce commercializzata all'interno di tali attività con superficie complessiva non superiore a 1 metro quadrato o, in alternativa, di merci per attività promozionali con durata limitata ad un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno o, in alternativa, di fiori e piante. Il limite di 1 metro quadrato non si applica alle merci esposte negli spazi coperti (es. portici, gallerie e simili), fatto salvo il rispetto di un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 2,5 metri. Tali espositori non potranno permanere su suolo pubblico al di fuori dell'orario di apertura del negozio cui si riferiscono. Nei mesi invernali (da dicembre a febbraio) l'esposizione della merce di cui al presente comma può essere concessa solo quando non interferisca nelle operazioni di pulizia strade e sgombero neve.

Art. 41 - Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il dirigente del Servizio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

a) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario

b) spese di sopralluogo e di istruttoria per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal nuovo codice della strada. Tali spese sono corrisposte a prescindere dal rilascio della concessione. Le stesse non sono tuttavia dovute nel caso di rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo esenti dal pagamento del canone, laddove l'attività istruttoria non risulti particolarmente onerosa.

c) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.

2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'articolo 39 comma 9.
4. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste per le cauzioni dal regolamento per la disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.
5. E' causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per importi dovuti e non pagati a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, canone di posteggio, canone mercatale, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Nel provvedimento di diniego sono indicate le motivazioni su cui si fonda il diniego stesso.
6. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 42 - Contenuto della concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
   a) gli elementi identificativi della concessione;
   b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
   c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
   d) l'ammontare del canone, se dovuto, le modalità e scadenze di pagamento;
   e) l'obbligo di osservare quanto stabilito all'articolo 43.

Articolo 43 - Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. La concessione, nonché l'eventuale planimetria autorizzata, deve essere conservata nel luogo in cui avviene l'occupazione, per poter essere agevolmente esibita a richiesta degli organi di vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del

presente regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato di avere già corrisposto il canone nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui al successivo articolo 53.

6. Qualsiasi struttura mobile (tavolini, sedie, etc.) utilizzata per l'allestimento del plateatico deve essere rimossa, ovvero resa inutilizzabile (ad esempio con lucchetti o metodi analoghi), al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
   a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
   b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
   c) danni alle proprietà comunali;
   d) violazione del disposto di cui all'articolo 41 comma 6, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal dirigente del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. La concessione si estingue:
   a) per scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata;
   b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 46.

Art. 45 - Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse quali, a titolo esemplificativo, l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche non prorogabili o di particolare urgenza e complessità ovvero esigenze private improcrastinabili (necessità di interventi di manutenzione degli edifici, traslochi, etc.) che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. In tali circostanze, la revoca, la sospensione e la modifica danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.
2. Costituisce ulteriore motivo di sospensione della concessione il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, canone mercatale, canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento di sospensione è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la sospensione con invito a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento o eventuali osservazioni o deduzioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento di sospensione, di durata pari a tre mesi, viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato. Il mancato pagamento di uno o di entrambi i canoni nel periodo di sospensione della concessione determina la revoca della concessione medesima. Nei casi di cui al presente comma il canone è comunque dovuto per tutto il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, senza diritto ad alcun rimborso per il periodo sospeso o revocato.

Art. 46 - Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa deve essere comunicata al Servizio comunale competente prima dell'inizio dell'occupazione dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esso.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione, mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente, a titolo di canone.
3. In assenza di tale comunicazione, nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, anche ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato ad eccezione:
   a) delle occupazioni effettuate con cantieri e scavi se il periodo autorizzato e non usufruito è superiore a sessanta giorni e se la comunicazione di cessazione anticipata è presentata dal titolare dell'atto di concessione almeno quindici giorni prima della fine dell'occupazione effettiva;
   b) delle occupazioni temporanee effettuate da esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche o lavori di iniziativa privata che rivestono interesse per l'Amministrazione comunale, qualora la preclusione prevista si protragga per almeno 30 giorni consecutivi nell'arco del periodo di occupazione autorizzato. La restituzione del canone versato viene concessa unicamente per il periodo interessato dai lavori e a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia ovvero, in presenza di manufatti, dalla data di rimozione degli stessi. Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata esonera il richiedente dal pagamento dell'importo dovuto per l'anno successivo se comunicata almeno trenta giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite all'articolo 41 del presente regolamento.

Art. 47 - Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizza il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso. Il subentrante può richiedere la stipulazione di formale atto aggiuntivo con l'esplicita modifica del soggetto concessionario.
2. In caso di occupazioni permanenti, il cedente è tenuto a corrispondere il canone per l'intera annualità in cui è stata presentata istanza di subentro nella concessione; in tale circostanza, il subentrante è tenuto a pagare il canone a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è stata presentata la citata istanza.
3. In caso di occupazioni temporanee, il cedente è tenuto a corrispondere il canone per tutta la durata della concessione.
4. Nella domanda deve essere indicata la decorrenza nonchè gli estremi della precedente concessione.
5. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione.

Articolo 48 - Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'articolo 39 del presente regolamento almeno sessanta giorni prima della

scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue la stessa istruttoria prevista in via generale dall'articolo 40 del presente regolamento.

Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La tariffa del canone di occupazione è determinata in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia, alle finalità e alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Le zone del territorio comunale sono classificate in categorie, come indicato all'articolo 36.
3. La tariffa del canone è calcolata moltiplicando le tariffe di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 817, per i coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe del canone, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone di occupazione suolo la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. In tale evenienza la tariffa del canone di occupazione suolo applicata è maggiorata del 10%.

Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione a nulla rilevando l'eventuale qualificazione come soprassuolo indicata nell'atto medesimo.
7. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.
8. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
9. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
10. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del dieci per cento. Per le occupazioni con tavolini e per le occupazioni antistanti attività commerciali in genere, la superficie eccedente i cento metri quadrati è calcolata in ragione del trenta per cento.
11. Per le occupazioni di aree pubbliche antistanti le attività commerciali il canone viene determinato escludendo i giorni di non utilizzo del suolo, purché venga garantito lo sgombero dell'area in modo da rendere nuovamente disponibile all'uso pubblico l'area stessa, secondo le modalità ed i tempi indicati in concessione. La profondità e la larghezza dell'occupazione verrà di volta in volta concordata con i competenti uffici comunali. L'eventuale maggiore larghezza rispetto al fronte prospiciente il suolo pubblico dell'esercizio del richiedente può essere concessa a condizione che vi sia una distanza minima di due metri tra il fronte dell'immobile dell'esercizio adiacente e la superficie oggetto di richiesta di occupazione. E' necessario il consenso scritto delle attività economiche adiacenti che prospettano anch'esse sul suddetto suolo pubblico. Non è richiesto il consenso scritto nei casi in cui l'occupazione sia posta ad una distanza maggiore di quattro metri dal fronte dell'immobile dell'esercizio adiacente.
12. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con tavolini, ancorché rivesta sempre carattere di temporaneità, può essere concessa anche per l'intero anno, fatta eccezione per quelle occupazioni che possono ostacolare la viabilità pubblica o lo sgombero della neve, ovvero che insistono su aree interessate da manifestazioni natalizie per le quali la concessione viene limitata al periodo che intercorre dal 1 febbraio al 30 novembre. L'eventuale mancato utilizzo non darà luogo a rimborsi.
13. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del venticinque per cento fino a cento metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati e del cinque per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
14. Per le occupazioni riferite a spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, a depositi di cantiere e, limitatamente alle occupazioni permanenti, anche per quelle definite come tipologia occupazioni varie, le superfici sono calcolate nella misura del cento per cento per i primi cento metri quadrati e del venti per cento per la parte residua, salvo quanto previsto al precedente comma 10.
15. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
16. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi esternamente delimitati mediante recinzioni o equivalenti (anche se collocate solo per alcune ore della giornata) che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Tali spazi o tratti intermedi non sono considerati, nei casi in cui le citate delimitazioni sono prescritte all'organizzatore dalle competenti autorità, per ragioni sanitarie

ovvero di sicurezza e protezione od ordine pubblico, connesse allo svolgimento di eventi, iniziative e manifestazioni comunque denominate.

17. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 51 - Riduzioni / Maggiorazioni

1. Il canone è ridotto nella misura del cinquanta per cento per:
   a) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali o realizzate per finalità politiche di durata superiore a trenta giorni e/o superiori a venti metri quadrati, con riferimento alla singola occupazione autorizzata. Per tali occupazioni, il canone è dovuto per l'intero periodo e per l'intera superficie concessi;
   b) le occupazioni realizzate per manifestazioni ed iniziative da chiunque intraprese aventi finalità sindacali, assistenziali, previdenziali, sociali od umanitarie, religiose non legate all'esercizio diretto del culto, ricreative, sanitarie, sportive, educative, di cultura e di ricerca scientifica, non comportanti attività commerciale;
   c) le occupazioni con tavolini e le occupazioni antistanti attività commerciali in genere ricadenti nel periodo dal primo ottobre al trenta aprile purché con effettivo utilizzo;
   d) le occupazioni di aree per il ricovero di veicoli dotati di attrezzatura pesante e/o ingombrante di cui all'articolo 14 dell'ordinanza 31 maggio 2000 n. 24650 che disciplina l'accesso in zona a traffico limitato (ZTL). La richiesta dovrà essere inoltrata tramite le associazioni di categoria rappresentative per l'intera superficie messa a disposizione per tale esigenza. In tal caso la tariffa da prendere a riferimento è quella prevista per cantieri e scavi;
   e) le occupazioni di natura temporanea effettuate da esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche o lavori di iniziativa privata che rivestono interesse per l'Amministrazione comunale. La preclusione al traffico deve avere una durata di almeno 30 giorni consecutivi nell'arco del periodo di occupazione autorizzato. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, unicamente per il periodo interessato dai lavori;
   f) le occupazioni che, non rientrando nella fattispecie dell'art. 52, comma 1, lett. s), comportanti o meno attività commerciale, rivestono carattere di pubblico interesse comunale (o circoscrizionale) specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta o Consiglio, anche a carattere generale. Nel caso di iniziative circoscrizionali (attività indiretta), il pubblico interesse viene riconosciuto mediante deliberazione del Consiglio circoscrizionale. Negli atti che rilevano l'interesse pubblico va evidenziato il beneficio economico derivante dall'agevolazione in esame;
   g) le occupazioni di aree pubbliche antistanti le attività commerciali realizzate nel giorno di svolgimento del mercato settimanale di Trento (giovedì). L'agevolazione è riconosciuta alle sole occupazioni che, non potendo essere realizzate in contemporanea con i banchi di mercato, possono essere effettuate solo a conclusione del mercato medesimo.

2. Il canone è ridotto nella misura del trenta per cento per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune.
3. Il canone è ridotto nella misura del quindici per cento per le occupazioni con tavolini e le occupazioni antistanti attività commerciali realizzate in spazi ed aree di I^ categoria ricadenti all'esterno delle zone a traffico limitato e a Piazza Fiera.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, ad esclusione di quelle previste al comma 1 lettere c) ed e) e al comma 3.
5. Il canone è maggiorato:
   a) nella misura del quindici per cento per la prima proroga o rinnovo di occupazioni realizzate con cantieri e scavi;
   b) nella misura del cinquanta per cento per le proroghe o i rinnovi di occupazioni realizzate con cantieri e scavi successivi al primo e, con riferimento alle occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare, per ogni nuovo gestore che si collochi con propri impianti sulla stazione base esistente (co-siting) o che utilizzi l'impianto del concessionario originario (sharing).

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
   c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
   d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
   e) le occupazioni di aree cimiteriali;
   f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
   g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
   h) le occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
   i) le occupazioni temporanee per manifestazioni di carattere religioso legate all'esercizio diretto del culto;
   j) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze nonché le occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
   k) le occupazioni per le quali non è richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
   l) le occupazioni a carattere ornamentale a condizione che rispettino le seguenti prescrizioni:
      1. devono essere costituite da un massimo di 4 unità ciascuna delle dimensioni massime di m 1,00 di lunghezza e m 0,50 di larghezza; tali limiti non si applicano alle occupazioni a carattere ornamentale di proprietà del Comune,

anche se concesse in comodato d'uso o altre modalità agli esercenti del luogo storico del commercio;

2. devono essere poste in aderenza all'edificio dell'attività cui si riferiscono e, qualora poste su marciapiede, devono garantire il transito pedonale per una larghezza minima di m 1,50;
3. sono ammesse contemporaneamente occupazioni di suolo pubblico di tipo ornamentale con quelle di plateatici o similari, solo qualora le occupazioni ornamentali rientrino nei limiti quantitativi e dimensionali di cui al precedente punto 1. In tale contesto, le occupazioni ornamentali devono essere posizionate in aderenza ai plateatici o similari, ovvero in aderenza all'edificio, con osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2;

m) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, le tabelle di indicazione segnaletica, gli specchi parabolici, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere e i parcometri;

n) le occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

o) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari ai collettori comunali (siano essi a pressione o a gravità) e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

p) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate anche da soggetti cui viene conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese, ovvero le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche promosse da soggetti dei quali il Comune è socio fondatore o statutario o nei quali è rappresentato per legge, ovvero occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche delle quali il Comune è co-organizzatore. L'esclusione di cui alla presente lettera è riconosciuta previa verifica dell'atto amministrativo dal quale risulta la sussistenza delle citate condizioni e solo nel caso in cui tali manifestazioni non comportino, in via prevalente, attività commerciale;

q) le occupazioni con balconi, verande, bow - windows, cappotti termici, insegne di esercizio (così come definite dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), tende e simili a carattere stabile;

r) i passi carrabili;

s) le occupazioni che rivestono carattere di rilevante pubblico interesse comunale (o circoscrizionale) specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta o Consiglio, anche a carattere generale. Nel caso di iniziative circoscrizionali (attività indiretta), il rilevante pubblico interesse viene riconosciuto mediante deliberazione del Consiglio circoscrizionale. Negli atti che rilevano l'interesse pubblico va evidenziato il beneficio economico derivante dall'esenzione in esame;

t) le occupazioni con attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani;

u) le occupazioni non superiori a trenta giorni realizzate dalle Organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali o realizzate per finalità politiche, limitatamente ai primi venti metri quadrati concessi, con riferimento alla singola occupazione autorizzata. In caso di superamento di tale limite temporale e/o spaziale, il canone è dovuto per l'intero periodo e per l'intera superficie concessi;

v) le occupazioni con intercapedini di areazione e sottoservizi posti a favore di edifici di culto con caratteristiche di particolare pregio storico;

w) le occupazioni necessarie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 articolo 9 comma 4 per la superficie strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori e per il tempo previsto dalla convenzione stipulata fra Comune e soggetto attuatore. Il canone non è altresì applicabile, per la durata della concessione del diritto di superficie, per le occupazioni permanenti funzionali all'utilizzabilità ed accessibilità dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi della precitata legge, quali ad esempio rampe d'accesso, bocche lupaie e torrette degli ascensori;

x) le occupazioni, ad esclusione di quelle realizzate con impianti pubblicitari, che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori ad un quinto di metro quadrato o metro lineare;

y) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora eroghino energia di provenienza certificata.

Articolo 53 - Pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione e va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo. Per le occupazioni di cui all'articolo 50, comma 17, tale pagamento deve essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Per importi superiori a euro 1.500,00, riferiti alla singola concessione, il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, purché la prima rata venga versata prima del rilascio della concessione. Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, la rateizzazione si conclude al 31 dicembre di ogni anno. Per le occupazioni temporanee, comprese quelle realizzate con tavolini o per attività edilizia, si conclude alla prima scadenza rateale, come sopra individuata, immediatamente successiva alla data di fine occupazione prevista nella concessione stessa.
4. La rateazione non è consentita qualora il richiedente risulti inadempiente in relazione al pagamento di precedenti rate.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
6. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento,
7. Il canone minimo dovuto per ciascuna concessione è pari a euro 10,00. Se inferiore, è comunque fissato forfettariamente in euro 10,00.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di pagamento del canone possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei medesimi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento di contabilità.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato

il pagamento, ovvero da quando è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, nei seguenti casi:

a) erroneo versamento
b) abrogato
c) rinuncia della concessione ai sensi dell'articolo 46 commi 1, 2 e 4.

In caso di revoca, sospensione o modifica della concessione, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del presente Regolamento, il rimborso viene disposto d'ufficio.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
3. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero dell'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo per importi dovuti e non pagati a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, canone mercatale, canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata. In questo caso è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.
4. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.

Articolo 56 - Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni abusive si applica:
   a) una indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanente le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
   b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
3. Nei casi di omesso o parziale pagamento del canone, oltre al recupero del canone dovuto, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente, oltre agli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il canone doveva essere pagato, fino alla data di emissione del provvedimento di recupero del credito.
4. Nei casi di tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 10 per cento qualora il versamento sia avvenuto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita. Oltre il quindicesimo giorno si applica una sanzione del 30 per cento. In ogni caso si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno successivo la scadenza di pagamento, fino alla data dell'avvenuto pagamento.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di recupero del canone omesso o parzialmente versato, ovvero del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore

che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

8. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite secondo quanto previsto dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni a regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali).
9. In presenza di sottoscrizione della clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, il Comune ovvero l'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo trasmettono all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi dal Codice, tra cui in particolare quelli enunciati agli articoli 9 e 10 del Codice stesso (tra cui le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne. Ciò al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP in funzione dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di cui al precedente comma 1 si applica anche ai posteggi isolati, come definiti dal Regolamento del commercio su area pubblica.
3. Il canone di cui al presente Capo sostituisce la tariffa rifiuti di cui all'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm. e ii., laddove applicabile.

Art. 58 - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:
   a) per "canone mercatale", il canone di cui all'articolo 1 comma 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) per “canone di posteggio”, il canone per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato, di cui all'articolo 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e ss. mm. e ii.;
   c) per “legge provinciale”, la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e ss. mm. e ii.;
   d) per “Indirizzi provinciali”, gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e ss. mm. e ii.;
   e) per “mercati e posteggi isolati” i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell'adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati e mercati saltuari (fiere);
   f) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
   g) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
   h) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;

i) per "produttori agricoli" i soggetti indicati all'art. 2 comma 1 lettera d) della LP n. 17/2010;
j) per “operazioni di spunta”, l'assegnazione agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell'assenza dei titolari.

Articolo 59 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone mercatale. Tali funzioni sono attribuite ai responsabili dei Servizi secondo gli atti di organizzazione interna.
2. In caso di affidamento della gestione del canone mercatale a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

Art. 60 - Presupposto del canone

1. Presupposto per l'applicazione del canone mercatale è l'occupazione delle aree e degli spazi di cui all'articolo 57 comma 1, come individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, concessi ai titolari di concessione e agli spuntisti. L'autorizzazione all'occupazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.

Art. 61 - Concessioni

1. Per ogni aspetto legato alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico realizzate con mercati e posteggi isolati si rinvia al Capo IV del presente Regolamento. Si precisa inoltre che:
   a) le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su area pubblica realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore, sono considerate temporanee;
   b) è causa ostativa al rilascio della concessione e all'assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero dell'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo per importi dovuti e non pagati a titolo di canone di posteggio, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, canone mercatale, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all’occupazione di suolo pubblico effettuata;
   c) la presenza delle morosità di cui al precedente comma é inoltre motivo di sospensione e revoca della concessione in essere, secondo quanto disposto dall'articolo 45 comma 2;
   d) i provvedimenti di decadenza e di estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.

Articolo 62 - Soggetto passivo

1. Il canone mercatale è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dallo spuntista ovvero dall'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il canone mercatale è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone mercatale è determinata in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. Per i titolari di concessione la durata corrisponde ai giorni di occupazione autorizzati. Per gli spuntisti, i giorni di occupazione sono quelli effettivi, come risultanti dalle presenze rilevate dall'Amministrazione comunale. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio indicata nelle planimetrie allegate al vigente regolamento del commercio su aree pubbliche. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.
2. A seconda della tipologia dell'occupazione e della zona del territorio in cui sono effettuati, i mercati e i posteggi isolati sono classificati nelle fasce tariffarie di cui all'allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. La collocazione di mercati o posteggi isolati di nuova istituzione, ovvero oggetto di trasferimento, all'interno delle fasce tariffarie di cui al precedente comma 2, è effettuata con il medesimo provvedimento di istituzione/trasferimento di tali mercati/posteggi isolati.
4. La tariffa del canone mercatale è calcolata moltiplicando la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, tenuto conto di quanto previsto dal comma 843 per i coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe del canone mercatale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 64 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone mercatale è corrisposto, in linea generale, in via anticipata prima del rilascio della concessione.
2. In presenza di concessioni con durata superiore all'anno, il canone mercatale è corrisposto in via anticipata prima del rilascio della concessione, per l'importo calcolato fino alla fine dell'anno in corso. Se l'occupazione di posteggio inizia in corso d'anno, il canone mercatale è ridotto proporzionalmente in ragione delle effettive giornate autorizzate.
3. Per le annualità successive alla prima, fatta eccezione per i mercati saltuari (fiere), il canone mercatale è di regola corrisposto in un'unica soluzione, entro il 15 maggio di ciascun anno.
4. Per importi superiori ad euro 1.500,00 è previsto, d'ufficio, il pagamento frazionato in quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre. E' comunque fatta salva la possibilità per il concessionario di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 marzo. Nel caso di canone mercatale da corrispondere ai fini del rilascio della concessione, la prima rata è versata prima del rilascio del provvedimento e le rate successive alle scadenze utili di cui al presente comma.
5. Il canone mercatale dovuto dagli spuntisti è corrisposto entro il 31 maggio, per le occupazioni effettuate nel primo trimestre, entro il 31 agosto, per le occupazioni effettuate nel secondo trimestre, entro il 30 novembre, per le occupazioni effettuate nel terzo trimestre ed entro la fine del mese di febbraio per le occupazioni effettuate nel quarto trimestre. L'operatore che risulta insolvente nei pagamenti, non è ammesso alle spunte fintanto che non dimostri l'avvenuta regolarizzazione degli importi sospesi.
6. In caso di rinuncia all'occupazione, matura il diritto alla restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone mercatale pagato anticipatamente o, qualora non fosse ancora stato versato, all'esonero dalla quota di canone connesso all'atto, per il periodo successivo alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, debitamente inviata al Servizio competente al rilascio della concessione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione né tanto meno la non debenza del canone.

7. In caso di subentro nella concessione intervenuto entro la fine del mese di febbraio, il subentrante ed il concessionario sono tenuti al pagamento del canone mercatale ognuno per le giornate autorizzate nell'anno. Se il subentro interviene oltre i tempi indicati, il subentrante è tenuto al pagamento del canone mercatale a partire dall'anno solare successivo.
8. In caso di revoca, sospensione o modifica della concessione, così come disciplinate dall'articolo 45 comma 1 del presente Regolamento, matura il diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone mercatale pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.
9. In caso di sospensione o revoca della concessione, così come disciplinate dall'articolo 45 comma 2 del presente Regolamento, il canone è comunque dovuto per tutto il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, senza diritto ad alcun rimborso per il periodo sospeso o revocato.
10. Per le occupazioni di posteggi realizzate nei mercati saltuari (fiere) il canone mercatale dovuto per le annualità successive alla prima è corrisposto prima dell'occupazione; le modalità e le tempistiche di pagamento sono stabilite e comunicate dal Servizio competente.
11. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
12. Il pagamento del canone mercatale è effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
13. Il canone mercatale minimo dovuto per ciascuna concessione è pari a euro 10,00. Se inferiore, è comunque fissato forfettariamente in euro 10,00. Per gli spuntisti, tale importo è riferito a ciascuna giornata di presenza effettuata.
14. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di pagamento del canone possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei medesimi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 65 - Esenzioni / Agevolazioni

1. In caso di occupazione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati da parte di ONLUS, associazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e, in linea generale, dalle organizzazioni senza scopo che non svolgono attività commerciale, alle tariffe del canone mercatale è applicata la riduzione del 50%.
2. In presenza di esoneri dal pagamento del canone mercatale o di analoghi provvedimenti agevolativi introdotti da norme statali, i medesimi si intendono applicati anche al canone di posteggio.

Art. 66 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso, mediante apposita istanza da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quando è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, nei seguenti casi:

   a) erroneo versamento;

   b) rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 64 comma 6.

   In caso di revoca, sospensione o modifica della concessione, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del presente Regolamento, il rimborso viene disposto d'ufficio.
2. Nei mercati in cui è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione che ha effettuato meno del settanta per cento delle occupazioni autorizzate ha diritto al rimborso proporzionale al periodo non usufruito e comunque nella misura massima del cinquanta per

cento del canone versato. In questo caso il rimborso è disposto d'ufficio, previa acquisizione dal concessionario degli elementi necessari per predisporre il pagamento.

3. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
4. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
5. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero dell'affidatario della gestione del canone di cui al presente Capo per importi dovuti e non pagati a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone di posteggio, canone patrimoniale di occupazione suolo, canone mercatale, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata. In questo caso è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 67 - Sanzioni e indennità

1. Alle violazioni in materia di canone mercatale si applicano le sanzioni e le indennità previste all'articolo 56 del presente Regolamento.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata, per quanto compatibili, con le modalità previste all'articolo 54 del presente Regolamento.

Art. 69 - Canone di posteggio

1. Il canone mercatale congloba il canone di posteggio di cui all'articolo 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale" e ss. mm. e ii., i cui indirizzi applicativi sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e ss.mm. e ii., istituito dal Comune con delibera consiliare 28.06.2016 n. 89, la cui disciplina confluisce ora nel presente regolamento ai sensi della medesima deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il canone di posteggio è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati. E' altresì determinato tenendo conto della differente localizzazione dei posteggi.
3. Il canone di posteggio è applicato anche agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti provenienti dalle rispettive aziende sia in posteggi riservati all'interno dei mercati sia nei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli.
4. La tariffa del canone di posteggio è approvata dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe del canone mercatale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Il canone di posteggio ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Norme di rinvio, abrogazione, entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione. Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2021.
2. Le disposizioni contenute:
    a) nel Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 10.12.1998 n. 190 e 03.06.2020, n. 63
    b) nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 02.11.1994 n. 157 e 22.11.2017, n. 149
    c) nel Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 28.06.2016 n. 89 e 20.11.2019 n. 181
    d) nel Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.01.2021, n. 18,

non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

3. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 mantengono la propria efficacia fino alla scadenza naturale.
4. Qualora l'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 sia superiore all'importo versato in acconto ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento di cui al punto 2 lettera d), il maggior canone dovuto è comunicato agli interessati dal Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone ed è versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe.
5. Qualora l'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 sia inferiore all'importo versato in acconto ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento di cui al punto 2 lettera d), il maggior canone versato è rimborsato d'ufficio dal Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe.
6. Le sanzioni e le indennità di cui al presente regolamento sono applicate con riferimento alle violazioni accertate a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.
7. Alle concessioni relative ad occupazioni di tipo permanente in essere al 1° gennaio 2017 e rilasciate in data anteriore, sono applicate le tariffe in vigore nell'anno 2016, fino alla loro scadenza naturale.
8. Entro la data del 30 aprile 2021, i proprietari dei veicoli utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari devono presentare al Comune ovvero al concessionario della riscossione del canone di cui a Capo II del presente Regolamento, una dichiarazione nella quale è chiaramente indicato il messaggio e il totale della superficie della pubblicità esposta sui veicoli.
9. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni regolamentari e normative vigenti.
10. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A **DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI**

CATEGORIA SPECIALE

CODICE	DENOMINAZIONE STRADA
2740	BELVEDERE SAN FRANCESCO
4062	BIG CENTER
4025	BOLGHERA
4036	BREN CENTER
3353	CENTRO DIR. TRENTO SUD
3350	CORSO 3 NOVEMBRE
100	CORSO DEGLI ALPINI
3839	CORSO LAVORO E SCIENZA
480	CORSO M. BUONARROTI
4027	CRISTO RE
1490	GALL. LEGIONARI TRENTINI
70	GALLERIA ADRIA
2240	GALLERIA DEI PARTIGIANI
3600	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI
3260	GALLERIA TIRRENA
4069	GIARDINO A. I. SOLZENICYN
4070	GIARDINO ALEXANDER LANGER
4086	GIARDINO ALPI E HROVATIN
4080	GIARDINO DE UNTERRICHTER
4084	GIARDINO DEI COLORI
5904	GIARDINO DELL'ARCOBALENO
4001	GIARDINO DELLA PREDARA
4059	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA
4056	GIARDINO DI PIAZZA CENTA
4055	GIARDINO DI PIAZZA DANTE
4058	GIARDINO DI PIZZA CANTORE
4002	GIARDINO DI SAN MARCO
4081	GIARDINO ELSA CONCI
4085	GIARDINO EX DUCA D'AOSTA
4082	GIARDINO F.LLI BERNARDI
4057	GIARDINO G. B. GARZETTI
4073	GIARDINO G. DALLA FIOR
4077	GIARDINO INES PISONI
4092	GIARDINO JAN PALACH

4078	GIARDINO LEVI MONTALCINI
4076	GIARDINO LUCIO SUSMEL
4071	GIARDINO MARIA TERESA
4008	GIARDINO MARTINO MARTINI
4004	GIARDINO MASO GINOCCHIO
4072	GIARDINO MASSIMILIANO I
4010	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT
4083	GIARDINO METEOROLOGICO
4068	GIARDINO MICHELE DE FINIS
4090	GIARDINO VITTIME S.L.O.I.
370	I ANDRONA BORGONUOVO
380	II ANDRONA BORGONUOVO
975	L.GO DONATORI VOL. SANGUE
2500	LARGO E. PRATI
610	LARGO G. CARDUCCI
2445	LARGO L. PIGARELLI
1850	LARGO MEDAGLIE D'ORO
3050	LARGO N. SAURO
2470	LARGO PORTA NUOVA
4037	LE FORNACI
5980	LOCALITA' GARDOLO
2380	LOCALITA' PIAZZINA
1520	LUNGADIGE G. LEOPARDI
395	LUNGADIGE L. BRAILLE
4064	MAGNETE
4038	NORD CENTER
3843	P.GGIO EZIO CLEMENTEL
3844	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA
80	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI
1030	P.TTA DUE SETTEMBRE 1943
3906	P.TTA F. FOTI E. MARTINI
3490	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA
4067	PARCO FRATELLI MICHELIN
3700	PASSAGGIO B. DISERTORI
2350	PASSAGGIO G. PETERLONGO
3840	PASSAGGIO L. CARBONARI
990	PASSAGGIO S. DORIGONI
2720	PASSAGGIO SAN BENEDETTO
3670	PASSAGGIO TEATRO OSELE
3560	PASSAGGIO ZIPPEL

50	PIAZZA ADAMO D'AROGNO
230	PIAZZA C. BATTISTI
880	PIAZZA DANTE
850	PIAZZA DEL CONCILIO
3355	PIAZZA DEL TRIDENTE
5500	PIAZZA DELLA LIBERTA'
1990	PIAZZA DELLA MOSTRA
2480	PIAZZA DELLA PORTELLA
1070	PIAZZA DELLE ERBE
700	PIAZZA DI CENTA
1130	PIAZZA DI FIERA
3838	PIAZZA DONNE LAVORATRICI
1040	PIAZZA DUOMO
1260	PIAZZA G.B. GARZETTI
570	PIAZZA GEN. A. CANTORE
1500	PIAZZA LEONARDO DA VINCI
1550	PIAZZA LODRON
2030	PIAZZA LUIGI NEGRELLI
2270	PIAZZA M. PASI
3030	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO
2990	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE
2320	PIAZZA S. PELLICO
3710	PIAZZA S. TERESA VERZERI
3400	PIAZZA VENEZIA
3470	PIAZZA VICENZA
3511	PIAZZALE C. RUSCONI
5400	PIAZZALE NEUFAHRN
130	PIAZZETTA ANFITEATRO
1565	PIAZZETTA BRUNO LUNELLI
3040	PIAZZETTA DEL SASS
3815	PIAZZETTA M. GAISMAYR
3816	PIAZZETTA NICOLO' RASMO
1450	PIAZZETTA P. DIEGO LAINEZ
3907	PIAZZETTA V. SOLESIN
4048	PONTE BEATO MARIO BORZAGA
4043	PONTE DEI CAVALLEGGERI
4047	PONTE DEI MILLE
4044	PONTE DELLE DAME DI SION
4049	PONTE SANTA BARBARA
2475	PORT'AQUILA

5784	PORTICO SABINO UBER
4034	S. CHIARA - C. CULTURALE
3160	SALITA DELLA SPALLIERA
785	SALITA G. CICCOLINI
3330	SALITA G. TOVAZZI
3130	SALITA SODEGERIO DA TITO
4032	SAN GIUSEPPE
4065	SAN PIO X
2440	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO
4039	TOP CENTER
4066	TRIDENTE
3420	VIA 24 MAGGIO
5290	VIA 4 NOVEMBRE
20	VIA A. ABONDI
170	VIA A. APOLLONIO
900	VIA A. DEGASPERI
3780	VIA A. DETASSIS
930	VIA A. DIAZ
1160	VIA A. FOGAZZARO
1180	VIA A. FRANK
1280	VIA A. GAZZOLETTI
1390	VIA A. GRAMSCI
3842	VIA A. LIBERA
1345	VIA A. MAESTRI
1620	VIA A. MAFFEI
1730	VIA A. MANZONI
2490	VIA A. POZZO
2495	VIA A. PRANZELORES
2670	VIA A. ROSMINI
3650	VIA A. SCHMID
3190	VIA A. STOPPANI
3500	VIA A. VIVALDI
3525	VIA A. VOLTA
40	VIA ADAMELLO
5010	VIA AEROPORTO
3320	VIA AL TORRIONE
490	VIA ALLA BUSA
5102	VIA ALTO ADIGE
140	VIA ANTONIO DA TRENTO
160	VIA AOSTA

190	VIA ASILO PEDROTTI
5038	VIA AVISIO
350	VIA B. BOMPORTO
1290	VIA B. GENTILOTTI
1340	VIA B. GIOVANELLI
1630	VIA B. MALFATTI
220	VIA BARTOLAMEO DA TRENTO
5040	VIA BASSA
3801	VIA BEATO G. ALBERIONE
2290	VIA BEATO LODOVICO PAVONI
3630	VIA BEPI MOR
300	VIA BEZZECCA
330	VIA BOLGHERA
5070	VIA BOLZANO
450	VIA BRIGATA ACQUI
3802	VIA BRUNO DE FINETTI
2450	VIA C. A. PILATI
10	VIA C. ABBA
5020	VIA C. ANDREATTA
500	VIA C. BUSETTI
980	VIA C. DORDI
1080	VIA C. ESTERLE
1810	VIA C. MARTINI
1970	VIA C. MORONE
3370	VIA C. VANNETTI
3880	VIA CADUTI DI NASSIRIYA
510	VIA CAGLIARI
530	VIA CALEPINA
680	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR
800	VIA CARD. BERNARDO CLESIO
1600	VIA CARD. C. MADRUZZO
660	VIA CAURIOL
3501	VIA CENTOCHIAVI
860	VIA CONI ZUGNA
2580	VIA D. REICH
760	VIA DAMIANO CHIESA
2100	VIA DEGLI ORBI
2160	VIA DEGLI ORTI
630	VIA DEI CASTELBARCO
1100	VIA DEI FERROVIERI

1900	VIA DEI MILLE
1920	VIA DEI MOLINI
2020	VIA DEI MUREDEI
2250	VIA DEI PARADISI
3150	VIA DEI SOLTERI
3430	VIA DEI VENTUNO
400	VIA DEL BRENNERO
840	VIA DEL COMMERCIO
5560	VIA DEL PIOPPETO
2910	VIA DEL SIMONINO
3210	VIA DEL SUFFRAGIO
3340	VIA DEL TRAVAI
5090	VIA DELLA CANOVA
1660	VIA DELLA MALVASIA
1720	VIA DELLA MANTOVANA
2000	VIA DELLA MOSTRA
2460	VIA DELLA PONTARA
3640	VIA DELLA PREDARA
2530	VIA DELLA PREPOSITURA
2620	VIA DELLA ROGGIA GRANDE
3505	VIA DELLA SPALLIERA
5125	VIA DELLE CROSARE
1310	VIA DELLE GHIAIE
2110	VIA DELLE ORFANE
2130	VIA DELLE ORNE
5330	VIA DELLE SCUOLE
440	VIA DI BRIAMASCO
3590	VIA DI CAMPOTRENTINO
2430	VIA DI PIETRASTRETTA
940	VIA DIETRO LE MURA A
950	VIA DIETRO LE MURA B
970	VIA DOGANA
2590	VIA DON A. RIZZI
3540	VIA DON G. B. ZANELLA
1400	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI
3750	VIA DON LORENZO GUETTI
3140	VIA DON NARCISO SORDO
3848	VIA DON UMBERTO PESSINA
1020	VIA DOSSO DOSSI
310	VIA E. BEZZI

770	VIA E. CHINI
890	VIA E. DE AMICIS
1090	VIA E. FERMI
1570	VIA E. MACCANI
3905	VIA EDDA ALBERTINI
3809	VIA ERNESTO SESTAN
3804	VIA EZIO FRANCESCHINI
120	VIA F. AMBROSI
210	VIA F. BARBACOVI
1140	VIA F. FILZI
1410	VIA F. GUARDI
2360	VIA F. PETRARCA
3110	VIA F. SERAFINI
460	VIA F.LLI BRONZETTI
2330	VIA F.LLI PERINI
1170	VIA FELICE E G. FONTANA
1150	VIA FIUME
1110	VIA FRANCESCO FERRUCCIO
2520	VIA G. A PRATO
1460	VIA G. B. LAMPI
3506	VIA G. B. TRENER
390	VIA G. BORSIERI
420	VIA G. BRESADOLA
3900	VIA G. BRUNNER
470	VIA G. BUCCELLA
560	VIA G. CANESTRINI
1560	VIA G. E T. LORENZONI
3902	VIA G. FALCONE
1200	VIA G. GALILEI
1230	VIA G. GARIBALDI
1300	VIA G. GEROLA
1335	VIA G. GILLI
1350	VIA G. GIUSTI
1700	VIA G. MANCI
1780	VIA G. MARCONI
3901	VIA G. MATTEOTTI
1840	VIA G. MAZZINI
2070	VIA G. OBERZINER
2090	VIA G. ONESTINGHEL
2210	VIA G. P. DA PALESTRINA

2220	VIA G. PANCHERI
2260	VIA G. PASCOLI
2300	VIA G. PECORI GIRALDI
2310	VIA G. PEDROTTI
2510	VIA G. PRATI
3100	VIA G. SEGANTINI
3507	VIA G. UNTERVEGER
3440	VIA G. VERDI
3080	VIA G.A. SCOPOLI
2650	VIA G.D. ROMAGNOSI
1210	VIA GANDHI
5640	VIA GASPARE CRIVELLI
3847	VIA GEMMA DE GRESTI
1860	VIA GEN. GIACOMO MEDICI
3805	VIA GIANCARLO MARONI
3806	VIA GIOVANNI OSSANNA
1370	VIA GOCCIADORO
1380	VIA GORIZIA
5785	VIA ISARCO
30	VIA J. ACONCIO
540	VIA L. DE CAMPI
1050	VIA L. EINAUDI
1750	VIA L. MARCHETTI
3660	VIA L. SENESI
780	VIA LA CLARINA
5645	VIA LAURENCE FEININGER
1480	VIA LAVISOTTO
3808	VIA LEOPOLDO PERGHER
3820	VIA LUIGI BRUGNARA
1790	VIA M. MARIANI
3730	VIA M. STENICO
3610	VIA MAESTRI DEL LAVORO
1640	VIA MALPAGA
1650	VIA MALTA
1710	VIA MANTOVA
1740	VIA MARANZA
1800	VIA MARSALA
1890	VIA MILANO
1060	VIA MONS. C. ENDRICI
1930	VIA MONTE BALDO

1940	VIA MONTE CORNO
2040	VIA NICOLO' D'ARCO
5790	VIA NOCE
280	VIA O. BENEVOLI
2660	VIA O. ROVERETI
2120	VIA ORIOLA
2170	VIA ORTIGARA
1830	VIA P. A. MATTIOLI
360	VIA P. BENEDETTO BONELLI
3903	VIA P. BORSELLINO
2140	VIA P. ORSI
2180	VIA P. OSS MAZZURANA
775	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI
3760	VIA PADRE EUSEBIO IORI
2200	VIA PALERMO
5260	VIA PALUDI
2280	VIA PASUBIO
2370	VIA PIAVE
240	VIA R. BELENZANI
2900	VIA R. DA SANSEVERINO
1415	VIA R. GUARDINI
1555	VIA R. LUNELLI
3530	VIA R. ZANDONAI
2610	VIA ROCCABRUNA
2640	VIA ROMA
2750	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI
2970	VIA S. MARIA MADDALENA
3120	VIA S. SIGHELE
2730	VIA SAN BERNARDINO
3890	VIA SAN DANIELE COMBONI
2770	VIA SAN GIOVANNI
2780	VIA SAN GIOVANNI BOSCO
3845	VIA SAN LORENZO
2800	VIA SAN MARCO
2820	VIA SAN MARTINO
2860	VIA SAN PIETRO
2880	VIA SAN PIO X
2920	VIA SAN VIGILIO
5101	VIA SANT'ANNA
2930	VIA SANT'ANTONIO

2950	VIA SANTA CROCE
2960	VIA SANTA MARGHERITA
3000	VIA SANTA TRINITA'
3070	VIA SCHIVABRIGA
3090	VIA SECONDO DA TRENTO
5340	VIA SOPRASASSO
1220	VIA T. GAR
1250	VIA T. GARBARI
3220	VIA T. TARAMELLI
5795	VIA TALVERA
3280	VIA TONALE
3290	VIA TORRE D'AUGUSTO
3300	VIA TORRE VANGA
3310	VIA TORRE VERDE
1910	VIA U. MOGGIOLI
90	VIA V. ALFIERI
1420	VIA V. INAMA
3535	VIA V. ZAMBRA
3410	VIA VENEZIA
3680	VIA VITTIME DELLE FOIBE
3510	VIA VITTORIO VENETO
3550	VIA ZARA
3841	VIALE A. OLIVETTI
3250	VIALE DEI TIGLI
3837	VIALE DELLA COSTITUZIONE
340	VIALE N. BOLOGNINI
2680	VIALE ROVERETO
3360	VIALE TRIESTE
3450	VIALE VERONA
260	VIC. BEATO STEF.BELLESINI
3870	VIC. DEL MACELLO VECCHIO
2060	VICOLO AL NUOTO
270	VICOLO BENASSUTI
1610	VICOLO CARD. C. MADRUZZO
820	VICOLO COLICO
3814	VICOLO CONTRADA TEDESCA
870	VICOLO DALLAPICCOLA
320	VICOLO DEI BIRRI
876	VICOLO DEI DALL'ARMI
580	VICOLO DEL CAPITOLO

1530	VICOLO DEL LICEO
3230	VICOLO DEL TEATRO
3520	VICOLO DEL VO'
60	VICOLO DELL'ADIGE
3904	VICOLO DELLA S.A.T.
3200	VICOLO DELLA STORTA
2150	VICOLO DELLE ORSOLINE
2630	VICOLO DELLE ROGGE
1190	VICOLO GALASSO
1270	VICOLO GAUDENTI
2045	VICOLO L. NICCOLINI
3819	VICOLO MAESTRO VENCESLAO
1980	VICOLO MOROSANTE
2980	VICOLO S. MARIA MADDALENA
2810	VICOLO SAN MARCO
2830	VICOLO SAN MARTINO
2870	VICOLO SAN PIETRO
3240	VICOLO TERLAGO
4041	ZONA COMM.LE VIA BRENNERO
4040	ZONA COMM.LE VIA MACCANI

ALLEGATO B **OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CODICE	DENOMINAZIONE STRADA	CATEGORIA
8618	ANDRONA DI GARNIGA	4
8635	ANDRONA DI ZIMON	4
8391	BASELGA DEL BONDONE	4
7009	BELLEVUE	2
2740	BELVEDERE SAN FRANCESCO	2
4062	BIG CENTER	3
4025	BOLGHERA	2
4054	BOSCO DELLA CITTA'	5
4036	BREN CENTER	3
7711	BRUSAFER	5
8110	CADINE	4
8063	CAMPRA	5
8620	CANDRIAI	4
7602	CELVA	5
3353	CENTRO DIR. TRENTO SUD	3
8015	CIMA PALON - VASON	5
6902	CORALLO	3
3350	CORSO 3 NOVEMBRE	2
100	CORSO DEGLI ALPINI	3
3839	CORSO LAVORO E SCIENZA	1
480	CORSO M. BUONARROTI	3
8420	CORTESANO	5
8700	COSTA	5
4027	CRISTO RE	3
4024	DOS SAN ROCCO	5
4063	FINESTRA SULL'ADIGE	2
7310	GABBIOLO	5
1490	GALL. LEGIONARI TRENTINI	1
70	GALLERIA ADRIA	1
2240	GALLERIA DEI PARTIGIANI	1
3600	GALLERIA GIUSEPPE GARBARI	1
3260	GALLERIA TIRRENA	1
8440	GAZZADINA	4
4053	GIARD. E BASKET L.EINAUDI	3
4069	GIARDINO A. I. SOLZENICYN	2
5901	GIARDINO AL PONT DEI VODI	5
4006	GIARDINO ALESSANDRO VOLTA	3

4070	GIARDINO ALEXANDER LANGER	3
4091	GIARDINO ANDREAS HOFER	4
4018	GIARDINO CAIO V. MARIANO	4
6901	GIARDINO CARLA FIRMIAN	4
4084	GIARDINO DEI COLORI	3
4021	GIARDINO DEL LUNGOFERSINA	3
4012	GIARDINO DEL MASO SMALZ	3
4075	GIARDINO DEL MOSCHEN	4
5904	GIARDINO DELL'ARCOBALENO	4
*	GIARDINO DELLA CERVARA	3
8553	GIARDINO DELLA MADONNINA	4
4001	GIARDINO DELLA PREDARA	1
8140	GIARDINO DELLE MELE D'ORO	4
4007	GIARDINO DI CENTOCHIAVI	3
4004	GIARDINO DI MASO GINOCCHIO	3
7901	GIARDINO DI MATTARELLO	4
5903	GIARDINO DI MELTA	4
7601	GIARDINO DI OLTRECASTELLO	4
4058	GIARDINO DI P.ZZA CANTORE	3
4059	GIARDINO DI P.ZZA VENEZIA	2
4056	GIARDINO DI PIAZZA CENTA	2
4055	GIARDINO DI PIAZZA DANTE	2
4002	GIARDINO DI SAN MARCO	1
7272	GIARDINO DI SAN ROCCO	3
8649	GIARDINO DI VANEZE	4
4013	GIARDINO DI VIA PALERMO	3
4015	GIARDINO E. CONCI	3
4081	GIARDINO ELSA CONCI	3
4009	GIARDINO ENRICO PRUNER	3
4094	GIARDINO ETTORE SOTTSASS	4
4085	GIARDINO EX DUCA D'AOSTA	3
8059	GIARDINO FRA'DOLCINO E M.	4
4082	GIARDINO FRATELLI BERNARDI	3
4057	GIARDINO G. B. GARZETTI	1
4073	GIARDINO GIUSEPPE DALLA FIOR	3
4016	GIARDINO GIUSEPPE GARBARI	3
4022	GIARDINO GIUSEPPE GILLI	3
4074	GIARDINO GIUSEPPE SCOZ	4
4086	GIARDINO ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN	3
4077	GIARDINO INES PISONI	3

4092	GIARDINO JAN PALACH	2
4088	GIARDINO LEONE TOVAZZI	3
4076	GIARDINO LUCIO SUSMEL	3
4020	GIARDINO LUIGI EINAUDI	3
4080	GIARDINO MARIA DE UNTERRICHTER	3
4071	GIARDINO MARIA TERESA	3
4008	GIARDINO MARTINO MARTINI	2
4072	GIARDINO MASSIMILIANO I	3
4010	GIARDINO MATTIA GIOSAFAT	3
4083	GIARDINO METEOROLOGICO	3
4068	GIARDINO MICHELE DE FINIS	3
4079	GIARDINO OTTONE CESTARI	3
4078	GIARDINO RITA LEVI MONTALCINI	3
4019	GIARDINO SAN PIO X	3
8648	GIARDINO SUORE MARIA BAM.	4
4017	GIARDINO VIA DOS TRENTO	4
7271	GIARDINO VILLA DE MERSI	3
4089	GIARDINO VITO GOLLER	3
4090	GIARDINO VITTIME DELLE SLOI	5
370	I ANDRONA BORGONUOVO	1
380	II ANDRONA BORGONUOVO	1
975	L.GO DONATORI VOL. SANGUE	2
8628	LARGO DELLA SPIAZZOLA	4
2500	LARGO E. PRATI	3
610	LARGO G. CARDUCCI	1
2445	LARGO L. PIGARELLI	2
1850	LARGO MEDAGLIE D'ORO	2
3050	LARGO N. SAURO	1
6427	LARGO PADRE TEOFILO	4
2470	LARGO PORTA NUOVA	1
4037	LE FORNACI	2
7875	LOC. ACQUAVIVA	5
8710	LOC. BELVEDERE	5
6030	LOC. BERGAMINI	5
8210	LOC. BRUSADI	5
550	LOC. CAMPOTRENTINO	5
7050	LOC. CERNIDOR	3
690	LOC. DI CENTA	4
5980	LOC. GARDOLO	4
1360	LOC. GOCCIADORO	2

7100	LOC. GROTTA	3
7760	LOC. I CAROZETI	4
7855	LOC. I GREZZI	4
1440	LOC. I LAGHETTI	4
1430	LOC. ISCHIA PODETTI	5
3390	LOC. LA VELA	4
5180	LOC. LAMAR	5
7845	LOC. LASTE DI MATTARELLO	5
7880	LOC. LE BASSE	4
7835	LOC. LE MARTINELLE	5
7840	LOC. LE VALLI	5
1580	LOC. MADONNA BIANCA	3
1680	LOC. MAN S. ANTONIO	3
7810	LOC. MASET	4
5230	LOC. MELTA	4
7130	LOC. NEGRANO	3
7340	LOC. PASSO CIMIRLO	5
2380	LOC. PIAZZINA	3
6982	LOC. PONTE ALTO	5
5300	LOC. RONCAFORT	4
2890	LOC. SAN ROCCO	5
6380	LOC. TAVERNARO	4
8025	LOC. VIOTE	5
1520	LUNGADIGE G. LEOPARDI	3
395	LUNGADIGE L. BRAILLE	3
1770	LUNGADIGE MARCO APULEIO	4
1950	LUNGADIGE MONTE GRAPPA	2
2850	LUNGADIGE SAN NICOLO'	4
5778	LUNGAVISIO LUIGI TOMASI	5
4064	MAGNETE	3
6904	MARNIGHE	4
6903	MASO BOLLERI	5
5906	MASO ROSSI	5
7710	MATTARELLO	4
8410	MEANO	4
1002	MERCATO DEL GIOVEDI'	1
5909	MILLENNIUM	5
4029	MONTEVIDEO	4
7682	MORONAR	5
4038	NORD CENTER	3

7320	OLTRECASTELLO	5
7284	P.GGIO DON MICHELE ZULIAN	3
8469	P.GGIO DON PIETRO TONETTA	4
3843	P.GGIO EZIO CLEMENTEL	1
3844	P.GGIO GIUSEPPE SEBESTA	1
6458	P.LE D. LORENZO OBEROSLER	5
80	P.TTA DEGLI AGOSTINIANI	1
1030	P.TTA DUE SETTEMBRE 1943	1
3906	P.TTA F. FOTI E. MARTINI	2
5510	P.TTA PROFUGHI IN MORAVIA	4
3490	P.ZZA ALESSANDRO VITTORIA	1
1590	P.ZZA MADONNA DELLE LASTE	3
7140	P.ZZA MONS. G.P. NICOLINI	3
8627	P.ZZA S.FILIPPO E GIACOMO	4
7273	PARCO DEI BINDESI	5
4060	PARCO DEL DOS TRENTO	4
6122	PARCO DELLE COSTE	4
4061	PARCO DI GOCCIADORO	2
4067	PARCO FRATELLI MICHELIN	1
3700	PASSAGGIO B. DISERTORI	3
2350	PASSAGGIO G. PETERLONGO	1
3840	PASSAGGIO L. CARBONARI	3
*	PASSAGGIO PARIDE PECORETTI	4
990	PASSAGGIO S. DORIGONI	1
2720	PASSAGGIO SAN BENEDETTO	1
*	PASSAGGIO SAVERIA SEGATA	4
3670	PASSAGGIO TEATRO OSELE	1
3560	PASSAGGIO ZIPPEL	1
8465	PASSEGGIATA F. PERGHEM	4
8701	PAVIONE	5
8546	PIAZZA A. STAINER	4
50	PIAZZA ADAMO D'AROGNO	1
230	PIAZZA C. BATTISTI	1
8965	PIAZZA C. CONDINI	4
880	PIAZZA DANTE	2
6075	PIAZZA DEI CANOPI	4
590	PIAZZA DEI CAPPUCCINI	3
6423	PIAZZA DEI PREDAROI	4
850	PIAZZA DEL CONCILIO	3
8042	PIAZZA DEL SACRO CUORE	4

3355	PIAZZA DEL TRIDENTE	3
6005	PIAZZA DELL'ARGENTARIO	4
8472	PIAZZA DELL'ASSUNTA	4
5500	PIAZZA DELLA LIBERTA'	4
1990	PIAZZA DELLA MOSTRA	1
2480	PIAZZA DELLA PORTELLA	1
8132	PIAZZA DELLA REGOLA	4
1070	PIAZZA DELLE ERBE	1
700	PIAZZA DI CENTA	2
1130	PIAZZA DI FIERA	1
2390	PIAZZA DI PIEDICASTELLO	4
6471	PIAZZA DI SAN DONA'	3
8029	PIAZZA DON L. PEDROLLI	4
3838	PIAZZA DONNE LAVORATRICI	1
1040	PIAZZA DUOMO	1
3690	PIAZZA E. MOSNA	2
7380	PIAZZA G. MANCI	4
6250	PIAZZA G. MENGHIN	4
1260	PIAZZA G.B. GARZETTI	1
570	PIAZZA GEN. A. CANTORE	3
1500	PIAZZA LEONARDO DA VINCI	2
1550	PIAZZA LODRON	1
2030	PIAZZA LUIGI NEGRELLI	2
2270	PIAZZA M. PASI	1
6412	PIAZZA NATALE TOMMASI	4
7475	PIAZZA OLTRECASTELLO	4
8027	PIAZZA OVENO	4
8073	PIAZZA PADRE RICCARDO	4
7935	PIAZZA QUINTILIO PERINI	4
3030	PIAZZA RAFFAELLO SANZIO	1
2990	PIAZZA S. MARIA MAGGIORE	1
2320	PIAZZA S. PELLICO	2
3710	PIAZZA S. TERESA VERZERI	1
8260	PIAZZA SAN LEONARDO	4
8529	PIAZZA T. SONTACCHI	5
3400	PIAZZA VENEZIA	1
3470	PIAZZA VICENZA	2
3511	PIAZZALE C. RUSCONI	3
7503	PIAZZALE CARLO MERLER	4
8031	PIAZZALE DELLA PESA	4

4030	PIAZZALE DELLA ZUFFO	4
960	PIAZZALE DIVISIONI ALPINE	4
7700	PIAZZALE ERGOLDING	4
3803	PIAZZALE EUROPA	3
2340	PIAZZALE G. PERRUCCHETTI	4
5480	PIAZZALE L. GROFF	4
5400	PIAZZALE NEUFAHRN	4
130	PIAZZETTA ANFITEATRO	1
1565	PIAZZETTA BRUNO LUNELLI	1
6461	PIAZZETTA DEL MONT	5
3040	PIAZZETTA DEL SASS	1
8543	PIAZZETTA DI SAN LAZZARO	5
3815	PIAZZETTA M. GAISMAYR	1
3816	PIAZZETTA NICOLO' RASMO	1
1450	PIAZZETTA P. DIEGO LAINEZ	1
8044	PIAZZETTA SAN VALENTINO	4
2940	PIAZZETTA SANT'APOLLINARE	4
3907	PIAZZETTA VALERIA SOLESIN	3
4042	PONTE ADIGE	5
7686	PONTE ALTO	4
5907	PONTE AVISIO	5
4048	PONTE BEATO MARIO BORZAGA	2
7683	PONTE CORNICCHIO	2
4043	PONTE DEI CAVALLEGGERI	2
4047	PONTE DEI MILLE	2
5908	PONTE DEI VODI	5
4044	PONTE DELLE DAME DI SION	2
4046	PONTE DI GOCCIADORO	2
7685	PONTE DI MESIANO	3
8702	PONTE DI RAVINA	5
4045	PONTE FERSINA	3
7684	PONTE LODOVICO	3
4050	PONTE SAN GIORGIO	5
4051	PONTE SAN LORENZO	5
4052	PONTE SAN NICOLO'	3
4049	PONTE SANTA BARBARA	3
4048	PONTE VICENZA	2
2475	PORT'AQUILA	1
5784	PORTICO SABINO UBER	4
7603	POVO	4

8496	PZ. MADONNA DI CARAVAGGIO	4
8804	RACCORDO AL CASELLO SUD	5
8801	RAVINA	4
8830	RIONE SAN MARCO	4
8910	ROMAGNANO	4
4034	S. CHIARA - C. CULTURALE	2
8507	SALITA AI CANTONI	4
*	SALITA AI CROZATI	5
7870	SALITA AI DOSSI	4
8521	SALITA AI SPIAZZI	4
*	SALITA AL CONVENTO	4
7266	SALITA AL SANTUARIO	3
8601	SALITA ALL'APIARIO	4
1320	SALITA DEI GIARDINI	3
7260	SALITA DEI MOLINI	3
8467	SALITA DEL RONZEL	5
8484	SALITA DELLA CAOLA	4
3160	SALITA DELLA SPALLIERA	3
1690	SALITA F. MANCI	2
785	SALITA G. CICCOLINI	3
875	SALITA G. DALLA FIOR	3
8537	SALITA G. PERUGINI	5
3330	SALITA G. TOVAZZI	2
7410	SALITA SANT'AGATA	4
7400	SALITA SANTA LUCIA	4
3130	SALITA SODEGERIO DA TITO	3
1465	SALITA V. LARGAIOLLI	3
3585	SALITA V. RICCI	3
4031	SAN BARTOLAMEO	3
4032	SAN GIUSEPPE	3
8450	SAN LAZZARO	5
4065	SAN PIO X	3
6905	SAN VITO	4
8064	SANT'ANNA	5
4033	SANTA CHIARA - OSPEDALE	2
8610	SARDAGNA	4
8010	SOPRAMONTE	4
2440	SOTTOPORTICO DEL PIEVANO	1
8422	SPONDA TRENTINA	5
3830	STR. GARDESANA DI TRENTO	4

6463	STR. RIFUGIO DEL CALISIO	5
8518	STRADA AI MASI SARACINI	5
7704	STRADA AI PALAZZI	4
8516	STRADA AL CIROCOL	4
*	STRADA AL FORTE RONCOGNO	5
8127	STRADA AL LAGO	5
8617	STRADA ALLA FUNIVIA	4
8491	STRADA ALLE GORGHE	4
8612	STRADA COSTA CASTEGNARI	4
*	STRADA DE LE MADONE	3
*	STRADA DE LE SALARE	5
7030	STRADA DEI BINDESI	3
*	STRADA DEI FAGGI	5
7850	STRADA DEI FORTI	5
7717	STRADA DEI LARESETI	5
8502	STRADA DEI MAGNOI	5
8505	STRADA DEI MOLINARI	5
8114	STRADA DEL BUS DE VELA	4
8512	STRADA DEL CAMPAZ	5
*	STRADA DEL DOS DEL SPIGOL	5
8412	STRADA DEL DOS DI LAMAR	5
8070	STRADA DEL DOS GARIOL	4
8071	STRADA DEL DOS GRUM	4
8019	STRADA DEL MASO BERLANDI	5
8623	STRADA DEL MONTE BONDONE	5
*	STRADA DEL MONTE CELVA	5
8066	STRADA DEL NORGE	4
8657	STRADA DEL PRA DEL BOTER	4
*	STRADA DELL'EREMO	5
3850	STRADA DELL'INTERPORTO	4
8002	STRADA DELLA BRIGOLINA	5
8501	STRADA DELLA CA COMUNA	4
8121	STRADA DELLA CASARA	5
8525	STRADA DELLA FACHINA	5
7721	STRADA DELLA FRICCA	5
7712	STRADA DELLA LAVANDARA	5
7145	STRADA DELLA POZZATA	3
6390	STRADA DELLA VALSUGANA	4
*	STRADA DELLE CANELE	5
8006	STRADA DELLE CASERME	5

7865	STRADA DELLE NOVALINE	5
6421	STRADA DELLE POZZE	5
7180	STRADA DELLE TABARELLE	3
7716	STRADA DELLE TOARE	5
8057	STRADA DELLE VIOTE	5
8211	STRADA DI ARIOL	4
*	STRADA DI CADENEZZA	5
8116	STRADA DI CADINE	4
8004	STRADA DI CAMPEDEL	5
8005	STRADA DI CAMPONZIN	5
8650	STRADA DI CANDRIAI	4
8007	STRADA DI CASTELPIAN	5
8611	STRADA DI CORNO - VANEZE	4
6450	STRADA DI MONTEVACCINO	5
8236	STRADA DI MUR	5
8319	STRADA DI OMALGA	4
8315	STRADA DI PIAZZAMANA	4
8539	STRADA DI PRAMALGA	5
8213	STRADA DI SO CA	4
8134	STRADA DI SORAVAL	5
8048	STRADA DI SPINEDA	4
8135	STRADA DI STAPIANA	5
6459	STRADA DI VAL CALDA	5
8653	STRADA DI VANEZE	4
8053	STRADA DI VASON	4
8069	STRADA DI VIGOLO BASELGA	4
8314	STRADA DOS DE LE GIARE	4
8487	STRADA FONDA	4
7718	STRADA FRICCA-VALSORDA	5
6406	STRADA IMPERIALE	5
8022	STRADA MONASTERO S. ANNA	4
8324	STRADA PER CAMPAVAI	5
*	STRADA PER CHEGUL	5
8112	STRADA PER I BACANDI	4
*	STRADA PER IL CIMIRLO	4
8049	STRADA PER LE TRE CIME	4
7501	STRADA PER MARANZA	5
*	STRADA PER MAZZON	5
*	STRADA PER RONZESCH	5
8068	STRADA PER SOPRAMONTE	4

8218	STRADA PER TERLAGO	5
8136	STRADA PER TEZ	5
7170	STRADA STRETTA	3
8498	STRADA VECCHIA	4
3807	TANGENZIALE OVEST	3
3811	TANGENZIALE SUD	3
4087	TIARDINO ENZO TORTORA	3
4039	TOP CENTER	3
4066	TRIDENTE	3
8321	V. DELLA VILLA DI BASELGA	4
8630	VANEZE	4
8810	VIA 1° MAGGIO	4
8216	VIA 12 SETTEMBRE	4
5470	VIA 2 GIUGNO	4
3420	VIA 24 MAGGIO	1
5615	VIA 25 APRILE	4
6472	VIA 26 SETTEMBRE	3
5290	VIA 4 NOVEMBRE	4
5440	VIA 8 MARZO	4
20	VIA A. ABONDI	3
170	VIA A. APOLLONIO	2
200	VIA A. AVANCINI	3
290	VIA A. BETTINI	3
900	VIA A. DEGASPERI	3
3780	VIA A. DETASSIS	5
930	VIA A. DIAZ	1
1160	VIA A. FOGAZZARO	2
1180	VIA A. FRANK	3
1280	VIA A. GAZZOLETTI	2
3508	VIA A. GOIO	4
3825	VIA A. GORFER	3
1390	VIA A. GRAMSCI	3
3842	VIA A. LIBERA	1
1620	VIA A. MAFFEI	1
1730	VIA A. MANZONI	1
1760	VIA A. MARIGHETTO	3
2050	VIA A. NICOLODI	2
3821	VIA A. PEZCOLLER	3
2490	VIA A. POZZO	1
2495	VIA A. PRANZELORES	3

2670	VIA A. ROSMINI	1
3650	VIA A. SCHMID	3
3190	VIA A. STOPPANI	3
7190	VIA A. TAMBOSI	3
3500	VIA A. VIVALDI	3
3525	VIA A. VOLTA	3
40	VIA ADAMELLO	2
7701	VIA ADOLFO ENDRIZZI	4
5010	VIA AEROPORTO	4
6050	VIA AI BOLLERI	4
8925	VIA AI CALMI	4
6060	VIA AI CAMILASTRI	4
7445	VIA AI CASOTI	5
8920	VIA AI CASTAGNARI	4
8945	VIA AI COMUNI	4
8615	VIA AI DINERI	4
8311	VIA AL BERSALIO	4
3833	VIA AL BOSCO DELLA CITTA'	3
8113	VIA AL BRAIDON	4
8480	VIA AL CANON	4
8607	VIA AL CASTAGNETO	4
7045	VIA AL CASTEL DI S. ROCCO	3
650	VIA AL CASTELLER	3
*	VIA AL COEL	4
920	VIA AL DESERT	3
8950	VIA AL DOS BRUN	4
7714	VIA AL DOS DEL PIN	5
8018	VIA AL MASO BANAL	4
6493	VIA AL MASO CARESIA	5
6417	VIA AL MASO FRACHETTI	5
8528	VIA AL MASO GARBINI	5
6452	VIA AL MASO LIBRAR	5
6451	VIA AL MASO PAGANIN	5
8021	VIA AL MASO PETOCI	4
6491	VIA AL MASO PEZANI	4
6494	VIA AL MASO SIZZO	4
6440	VIA AL MASO SPECCHIO	5
3620	VIA AL MASO VISINTAINER	4
8509	VIA AL MOLAR	4
8028	VIA AL PALU'	4

8130	VIA AL PASIEL	5
6407	VIA AL PEZ	4
4096	VIA AL PONT DE FER	5
5550	VIA AL PONT DEI VODI	5
8497	VIA AL PONTAT	4
6492	VIA AL RIPARO GABAN	5
3320	VIA AL TORRIONE	1
6473	VIA AL VASCON	3
490	VIA ALLA BUSA	2
8604	VIA ALLA CA	4
7305	VIA ALLA CASCATA	4
8608	VIA ALLA CESA VECIA	4
8493	VIA ALLA COSTA	4
7435	VIA ALLA CROS	5
8012	VIA ALLA DOSSA	4
6160	VIA ALLA FORMIGHETA	4
6455	VIA ALLA LOVARA	5
6300	VIA ALLA PELEGRINA	4
3060	VIA ALLA SCALA	4
*	VIA ALLA STAZIONE DI POVO	5
7415	VIA ALLA VAL	4
6400	VIA ALLA VEDUTA	4
*	VIA ALLA VILLA GHERTA	5
6070	VIA ALLE CAMPANELLE	4
6120	VIA ALLE COSTE	4
6180	VIA ALLE GEMELLE	4
8492	VIA ALLE OSELERE	4
8935	VIA ALLE PORTE	4
5635	VIA ALLE ROSTE	5
8960	VIA ALLE SETTE FONTANE	4
8636	VIA ALLE VALENE	4
7515	VIA ALLE VOLPARE	4
110	VIA ALTIPIANI	2
5102	VIA ALTO ADIGE	5
8600	VIA ALTO SASSO	4
1345	VIA ANNA MAESTRI	1
6409	VIA ANTONIA PRUNER	4
140	VIA ANTONIO DA TRENTO	3
160	VIA AOSTA	3
7010	VIA ASIAGO	3

190	VIA ASILO PEDROTTI	3
5038	VIA AVISIO	4
350	VIA B. BOMPORTO	2
440	VIA B. BRIAMASCO	2
1290	VIA B. GENTILOTTI	2
1340	VIA B. GIOVANELLI	2
6200	VIA B. KOFLER	4
1630	VIA B. MALFATTI	2
5370	VIA B. TODESCA	5
7020	VIA BANALA	3
220	VIA BARTOLAMEO DA TRENTO	2
5040	VIA BASSA	3
6003	VIA BASSANO	3
3801	VIA BEATO G. ALBERIONE	3
2290	VIA BEATO LODOVICO PAVONI	2
8419	VIA BELLARIA	4
6020	VIA BELLAVISTA	4
3630	VIA BEPI MOR	3
8730	VIA BERLINA	4
281	VIA BERLINO	4
300	VIA BEZZECCA	2
330	VIA BOLGHERA	2
5070	VIA BOLZANO	3
7335	VIA BORINO	4
5710	VIA BRATISLAVA	5
5675	VIA BREGENZ	5
7375	VIA BRENZ	4
430	VIA BRESCIA	4
450	VIA BRIGATA ACQUI	2
5580	VIA BRUNO CETTO	4
3802	VIA BRUNO DE FINETTI	3
5700	VIA BUDAPEST	5
2450	VIA C. A. PILATI	2
10	VIA C. ABBA	2
5020	VIA C. ANDREATTA	4
5735	VIA C. BENEDETTI	4
500	VIA C. BUSETTI	3
980	VIA C. DORDI	1
1080	VIA C. ESTERLE	1
1810	VIA C. MARTINI	3

1870	VIA C. MENGUZZATO	3
1970	VIA C. MORONE	3
3370	VIA C. VANNETTI	2
8418	VIA CA ROSSA	4
3880	VIA CADUTI DI NASSIRIYA	3
8605	VIA CADUTI DI SARDAGNA	4
510	VIA CAGLIARI	3
520	VIA CAIO VALERIO MARIANO	4
530	VIA CALEPINA	1
680	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	1
8072	VIA CANELLI	4
800	VIA CARD. BERNARDO CLESIO	1
1600	VIA CARD. C. MADRUZZO	1
620	VIA CARE' ALTO	2
6413	VIA CARLO ALBERTO BAUER	5
6465	VIA CARLO BERTOLDI	3
6198	VIA CARLO E VALERIA JULG	4
6090	VIA CASTEL DEI MERLI	4
8415	VIA CASTEL DI CORTESANO	4
8416	VIA CASTEL DI GARDOLO	5
7450	VIA CASTEL DI PIETRAPIANA	4
630	VIA CASTELBARCO	2
660	VIA CAURIOL	3
7455	VIA CELVA	5
3501	VIA CENTOCHIAVI	3
8740	VIA CENTRALE	4
5776	VIA CESARE BECCARIA	5
6110	VIA CESARINI	4
810	VIA COL DI LANA	2
860	VIA CONI ZUGNA	2
8541	VIA CONIUGI ROSETTI	4
6457	VIA CORTA	5
2580	VIA D. REICH	3
7160	VIA D. SARTORI	3
760	VIA DAMIANO CHIESA	3
5590	VIA DANILO PARIS	4
7702	VIA DARIO LORENZINI	4
6464	VIA DEGLI ALBERTI POJA	3
6490	VIA DEGLI ALTENBURGER	4
6290	VIA DEGLI OLIVI	3

2100	VIA DEGLI ORBI	1
2160	VIA DEGLI ORTI	1
*	VIA DEI BAMPI	5
6483	VIA DEI BERGAMINI	5
6466	VIA DEI BOLNER	3
*	VIA DEI BORTOLAZZI	4
8312	VIA DEI CADENI	4
6487	VIA DEI CAMERLI	4
8495	VIA DEI CAMPI	4
600	VIA DEI CAPPUCCINI	3
6415	VIA DEI CARLI	4
5105	VIA DEI CARPENEDI	5
8323	VIA DEI CASAI	4
6100	VIA DEI CASTORI	4
8504	VIA DEI CIGOI	4
7060	VIA DEI COLLI	3
6481	VIA DEI CONSOLATI	2
8654	VIA DEI DAINI - VANEZE	4
8655	VIA DEI FALCHI - VANEZE	4
1100	VIA DEI FERROVIERI	3
8616	VIA DEI FILARI	4
8486	VIA DEI FRAGARI	4
3502	VIA DEI GIARDINI	3
7265	VIA DEI GIUDITI	3
8517	VIA DEI GUARINONI	4
3827	VIA DEI MARINAI D'ITALIA	3
5540	VIA DEI MASADORI	5
6240	VIA DEI MASETTI	4
8128	VIA DEI MASI	4
6418	VIA DEI MICHEI	4
1900	VIA DEI MILLE	2
1920	VIA DEI MOLINI	2
2020	VIA DEI MUREDEI	3
8026	VIA DEI NOVAI	4
7395	VIA DEI PAHO	4
8476	VIA DEI PALUSTEI	4
2250	VIA DEI PARADISI	2
8911	VIA DEI POMARI	4
8489	VIA DEI POMPEI	4
6320	VIA DEI POZATI	4

6422	VIA DEI PRADESTEI	4
8036	VIA DEI PRAI	4
6424	VIA DEI RAFAEI	4
8970	VIA DEI RIMONI	4
7355	VIA DEI RIVI	4
7490	VIA DEI RONCHI	4
8045	VIA DEI SEGATI	4
3150	VIA DEI SOLTERI	3
8629	VIA DEI TERLI	4
7200	VIA DEI TESSADRI	3
8547	VIA DEI TRE COLLI	4
8051	VIA DEI TURCATI	4
7510	VIA DEI VALONI	4
3430	VIA DEI VENTUNO	1
3812	VIA DEI VITICOLTORI	3
8137	VIA DEI VOLTEI	4
6040	VIA DEL BIANCOSPINO	4
7262	VIA DEL BOMPORT	3
400	VIA DEL BRENNERO	2
8499	VIA DEL BROLIO	4
8475	VIA DEL CAMANTOLIN	4
6080	VIA DEL CAPITEL	4
8119	VIA DEL CAPITELLO	4
7755	VIA DEL CASTEL	4
8503	VIA DEL CESURET	4
8313	VIA DEL CESURON	4
840	VIA DEL COMMERCIO	5
6469	VIA DEL CORALLO	3
6405	VIA DEL CROCEFISSO	5
6140	VIA DEL DOS	4
8011	VIA DEL DOS CALT	4
8524	VIA DEL DOS DE LA LUNA	5
6484	VIA DEL DOS DE LA POLENTA	5
8123	VIA DEL DOS DI SANT'ELENA	4
8013	VIA DEL DOSSOL	4
6170	VIA DEL FORTE	4
8016	VIA DEL LAON	4
8017	VIA DEL LAVACHEL - VANEZE	4
6454	VIA DEL LAVARON	5
5530	VIA DEL LOGHET	5

8463	VIA DEL MALGAR	4
8417	VIA DEL MASO BIANCO	5
*	VIA DEL MASO MATTIVI	4
8651	VIA DEL MASO SCALA	5
3822	VIA DEL MASO SMALZ	3
8129	VIA DEL MOLIN	4
6460	VIA DEL MONT DE SORA	5
6456	VIA DEL MONT DE SOTO	5
8215	VIA DEL NARONCH	4
7263	VIA DEL NESPOLAR	3
8551	VIA DEL NOGARE'	4
5560	VIA DEL PIOPPETO	5
8800	VIA DEL PONTE	4
8414	VIA DEL PORFIDO	4
8510	VIA DEL PRA DE L'AGNELA	4
8067	VIA DEL PRA DE LA FAVA	4
6476	VIA DEL PRA DEI FRATI	3
8037	VIA DEL PRAOL	4
8625	VIA DEL REFLETOR-CANDRIAI	4
8038	VIA DEL REGOLIN	4
8540	VIA DEL RIO PAPA	4
7785	VIA DEL RIO STOLZANO	4
8626	VIA DEL RONCO D'ANDREA	4
8043	VIA DEL SALES	4
7545	VIA DEL SENTER	4
2910	VIA DEL SIMONINO	1
3210	VIA DEL SUFFRAGIO	1
3340	VIA DEL TRAVAI	1
8485	VIA DELL'ACQUEDOTTO	5
6105	VIA DELL'ALBERA	4
7264	VIA DELL'ANCONA	5
8111	VIA DELL'ANDRONA	4
5030	VIA DELL'ASILO	4
8703	VIA DELL'IMPRESA	5
5630	VIA DELL'ORA DEL GARDA	5
*	VIA DELL'OSPITALE	4
8001	VIA DELLA BELINA	4
3846	VIA DELLA CA DEI GAI	4
8205	VIA DELLA CANONICA	4
5090	VIA DELLA CANOVA	4

8527	VIA DELLA CAVADA	5
730	VIA DELLA CERERIA	3
7805	VIA DELLA CERIOLA	4
740	VIA DELLA CERVARA	1
8322	VIA DELLA CHIESA	4
830	VIA DELLA COLLINA	3
8609	VIA DELLA CONFRATERNITA	4
7790	VIA DELLA COOPERAZIONE	4
8750	VIA DELLA CROCE	4
8613	VIA DELLA CROSARA	4
7770	VIA DELLA DECIMA	4
8494	VIA DELLA DOSSERA	4
8482	VIA DELLA FORNACE	4
8124	VIA DELLA FORNAS	5
8126	VIA DELLA GIARA	4
7703	VIA DELLA GOTARDA	4
7261	VIA DELLA GROTTA	3
8462	VIA DELLA GUERRA RUSTICA	4
5200	VIA DELLA LOGETTA	4
8619	VIA DELLA LONGA	4
3720	VIA DELLA MALPENSADA	3
1660	VIA DELLA MALVASIA	2
1720	VIA DELLA MANTOVANA	2
6475	VIA DELLA MERIDIANA	3
8622	VIA DELLA MOLINARA	4
2000	VIA DELLA MOSTRA	1
2460	VIA DELLA PONTARA	1
8131	VIA DELLA POSTA	4
8033	VIA DELLA POZZA	4
3640	VIA DELLA PREDARA	3
2530	VIA DELLA PREPOSITURA	1
7485	VIA DELLA RESISTENZA	4
8041	VIA DELLA RI	4
2620	VIA DELLA ROGGIA GRANDE	1
7820	VIA DELLA ROZOLA	4
2690	VIA DELLA SALUGA	3
7500	VIA DELLA SELVA	4
8046	VIA DELLA SELVA DI VASON	4
3505	VIA DELLA SPALLIERA	3
7780	VIA DELLA STAZIONE	4

8631	VIA DELLA TORESELA	4
7750	VIA DELLA TORRE FRANCA	4
8052	VIA DELLA VAL DEI MOLINI	4
7240	VIA DELLA VILLA	3
7268	VIA DELLA VILLA PAROLARI	3
7115	VIA DELLA ZIVERANA	5
8000	VIA DELLE ARE	4
3509	VIA DELLE BETTINE	4
8117	VIA DELLE CAMALGHE	5
8514	VIA DELLE CANOPE	4
8508	VIA DELLE CASE NOVE	4
670	VIA DELLE CAVE	3
7775	VIA DELLE CESE LONGHE	4
6130	VIA DELLE COSTIOLE	4
5125	VIA DELLE CROSARE	4
8614	VIA DELLE CROZZOLE	4
8930	VIA DELLE FONTANELLE	4
7800	VIA DELLE FRATTE	4
1310	VIA DELLE GHIAIE	3
8912	VIA DELLE ISCHIE	5
1470	VIA DELLE LASTE	3
8652	VIA DELLE MANDOLARE	4
6220	VIA DELLE MARNIGHE	4
8780	VIA DELLE MASERE	4
7267	VIA DELLE NODE	3
2110	VIA DELLE ORFANE	1
2130	VIA DELLE ORNE	1
5781	VIA DELLE PALAZZINE	5
8032	VIA DELLE PIAZZE	4
8955	VIA DELLE PIAZZOLE	4
8915	VIA DELLE PREDE	4
7984	VIA DELLE REGOLE	4
5330	VIA DELLE SCUOLE	4
8534	VIA DELLE SUGARINE	4
8470	VIA DELLE TRE CROCI	4
8003	VIA DI BUNAGA	4
8118	VIA DI CAMAN	4
8478	VIA DI CAMPARTA BASSA	5
8411	VIA DI CAMPARTA MEDIA	4
3590	VIA DI CAMPOTRENTINO	5

8122	VIA DI COLTURA	4
3823	VIA DI COSTA SAN NICOLO'	5
5655	VIA DI LAMAR	5
6488	VIA DI LANCIATESA	5
6485	VIA DI MADERNO	5
3817	VIA DI MADONNA BIANCA	3
8985	VIA DI MALEBIS	5
5595	VIA DI MELTA	4
6486	VIA DI MOIA'	5
8023	VIA DI MURA	4
6480	VIA DI NICODEMO	5
2430	VIA DI PIETRASTRETTA	2
6330	VIA DI PRADISCOLA	4
8519	VIA DI PRALUNGO	5
6453	VIA DI PRAMORGHEN	5
8039	VIA DI REVOLTA	4
6425	VIA DI SAN FABIANO	4
8133	VIA DI SAN MICHELE	4
6426	VIA DI SAN SEBASTIANO	4
3824	VIA DI SAN VINCENZO	3
8940	VIA DI SANTA BRIGIDA	4
5660	VIA DI SPINI	5
3818	VIA DI STELLA DI MAN	3
7713	VIA DI VALSORDA	5
8055	VIA DI VEGIARA	4
8056	VIA DI VINCIA	4
6495	VIA DI ZELL	4
940	VIA DIETRO LE MURA A	1
950	VIA DIETRO LE MURA B	1
970	VIA DOGANA	2
8634	VIA DOMENICO ZENI	4
2590	VIA DON A. RIZZI	1
6001	VIA DON ALFONSO ANSELMI	4
7740	VIA DON DARIO TRENTINI	4
8461	VIA DON EMILIO PERUGINI	4
5620	VIA DON F. TORRESANI	4
8511	VIA DON G. B. CORRADI	4
3540	VIA DON G. B. ZANELLA	2
8535	VIA DON GIACOMO TRENTINI	4
1400	VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI	2

6370	VIA DON LEONE SERAFINI	4
3750	VIA DON LORENZO GUETTI	5
5610	VIA DON LORENZO MILANI	4
8212	VIA DON LUCA DEFLORIAN	4
8790	VIA DON M. MAZZONELLI	4
3140	VIA DON NARCISO SORDO	3
5270	VIA DON S. PEDROLLI	4
7460	VIA DON TOMMASO DALLAFIOR	2
3848	VIA DON UMBERTO PESSINA	3
1010	VIA DOS TRENTO	4
6150	VIA DOSS CASTION	4
1020	VIA DOSSO DOSSI	3
5770	VIA DRAVA	4
1540	VIA DRUSO	4
310	VIA E. BEZZI	3
770	VIA E. CHINI	3
845	VIA E. CONCI	3
890	VIA E. DE AMICIS	3
1090	VIA E. FERMI	3
3828	VIA E. LANZEROTTI	3
1570	VIA E. MACCANI	3
3905	VIA EDDA ALBERTINI	2
3860	VIA EDMUND MACH	3
6482	VIA EDUINO FELLIN	4
7370	VIA EREMO	5
5341	VIA ERNESTA BITTANTI	4
3809	VIA ERNESTO SESTAN	3
*	VIA EZECHIELE PONTALTI	4
3804	VIA EZIO FRANCESCHINI	3
5755	VIA F. A. GIONGO	4
120	VIA F. AMBROSI	2
210	VIA F. BARBACOVI	2
1140	VIA F. FILZI	3
1410	VIA F. GUARDI	3
5210	VIA F. MATTEDI	4
7860	VIA F. MENESTRINA	5
5760	VIA F. ORADINI	4
2360	VIA F. PETRARCA	2
3110	VIA F. SERAFINI	2
460	VIA F.LLI BRONZETTI	3

2330	VIA F.LLI PERINI	3
*	VIA FABIO FERRARI	4
1170	VIA FELICE E G. FONTANA	3
1120	VIA FERSINA	3
8760	VIA FILARI LONGHI	4
1150	VIA FIUME	2
1110	VIA FRANCESCO FERRUCCIO	1
2520	VIA G. A PRATO	2
5750	VIA G. B. FATTORI	4
3506	VIA G. B. TRENER	3
3835	VIA G. BASSETTI	3
390	VIA G. BORSIERI	1
420	VIA G. BRESADOLA	3
3900	VIA G. BRUNNER	3
470	VIA G. BUCCELLA	3
560	VIA G. CANESTRINI	2
5420	VIA G. CAPRONI	4
7795	VIA G. CATONI	4
1560	VIA G. E T. LORENZONI	3
3902	VIA G. FALCONE	3
3831	VIA G. FERRANDI	3
1200	VIA G. GALILEI	1
1230	VIA G. GARIBALDI	1
1300	VIA G. GEROLA	2
1335	VIA G. GILLI	3
1350	VIA G. GIUSTI	3
1700	VIA G. MANCI	1
1780	VIA G. MARCONI	3
3901	VIA G. MATTEOTTI	3
1840	VIA G. MAZZINI	1
2070	VIA G. OBERZINER	3
2090	VIA G. ONESTINGHEL	2
2210	VIA G. P. DA PALESTRINA	3
2220	VIA G. PANCHERI	3
2260	VIA G. PASCOLI	3
2300	VIA G. PECORI GIRALDI	2
2310	VIA G. PEDROTTI	3
7730	VIA G. POLI	4
2510	VIA G. PRATI	1
2550	VIA G. RANZI	2

7285	VIA G. ROBERTI	3
8468	VIA G. SALVADORI ZANATTA	4
3100	VIA G. SEGANTINI	2
3507	VIA G. UNTERVEGER	3
3440	VIA G. VERDI	1
3080	VIA G.A. SCOPOLI	3
1460	VIA G.B. LAMPI	3
2650	VIA G.D. ROMAGNOSI	2
7425	VIA GABBIOLO	4
7080	VIA GALASSA	3
1210	VIA GANDHI	3
5640	VIA GASPARE CRIVELLI	4
3847	VIA GEMMA DE GRESTI	3
1860	VIA GEN. GIACOMO MEDICI	3
8603	VIA GEROLAMO BUCELLENI	4
3805	VIA GIANCARLO MARONI	3
5170	VIA GIARETTE	4
1125	VIA GINO BARTALI	3
3806	VIA GIOVANNI OSSANNA	3
6403	VIA GIULIO CIURLETTI	4
8139	VIA GIUSEPPE A. SLOP	4
5779	VIA GIUSEPPE RUATTI	5
1370	VIA GOCCIADORO	2
1380	VIA GORIZIA	2
7420	VIA GRAFFIANO	4
5715	VIA GRAZ	5
6190	VIA GREZONI	4
5600	VIA GUIDO POLO	4
*	VIA GUIDO SEGALLA	2
1355	VIA H. GMEINER	2
3770	VIA H. JEDIN	3
8805	VIA HERRSCHING	4
5460	VIA INNSBRUCK	5
5785	VIA ISARCO	4
*	VIA ISIDORO TRENTIN	4
30	VIA J. ACONCIO	2
5665	VIA KEMPTEN	5
5680	VIA KLAGENFURT	5
5777	VIA KUFSTEIN	5
150	VIA L. ANZOLETTI	2

5740	VIA L. BONAZZA	4
5080	VIA L. CANEPPELE	4
540	VIA L. DE CAMPI	3
1050	VIA L. EINAUDI	3
1750	VIA L. MARCHETTI	1
3660	VIA L. SENESI	3
780	VIA LA CLARINA	3
5645	VIA LAURENCE FEININGER	4
1480	VIA LAVISOTTO	3
3808	VIA LEOPOLDO PERGHER	3
7890	VIA LIDORNO	4
5685	VIA LINZ	5
8602	VIA LODOVICO DE BALZANI	4
3820	VIA LUIGI BRUGNARA	3
8624	VIA LUIGI RATINI	4
1790	VIA M. MARIANI	2
8464	VIA M. PEDERZOLLI	4
3730	VIA M. STENICO	3
8523	VIA MADONNA DEI PRATI	4
7405	VIA MADONNA DELLA CORONA	4
7315	VIA MADONNINA	4
3610	VIA MAESTRI DEL LAVORO	5
1640	VIA MALPAGA	1
1650	VIA MALTA	2
1710	VIA MANTOVA	1
1740	VIA MARANZA	2
5520	VIA MARCO POLA	4
8770	VIA MARGONE	4
6467	VIA MARIO CAVALIERI	3
1800	VIA MARSALA	3
5730	VIA MARTINO AICHNER	4
7110	VIA MARZOLA	3
5745	VIA MATTIA CARNERI	4
3503	VIA MESIANO	2
1890	VIA MILANO	2
6260	VIA MISSIONI AFRICANE	4
5670	VIA MONACO	5
1060	VIA MONS. C. ENDRICI	3
1930	VIA MONTE BALDO	1
5240	VIA MONTE CALISIO	4

1940	VIA MONTE CORNO	3
1960	VIA MONTELLO	2
8235	VIA MOSNA DI VIGOLO	4
3504	VIA MURALTA	3
7070	VIA N. FALZOLGHER	3
7815	VIA NAZIONALE	4
2040	VIA NICOLO' D'ARCO	2
6408	VIA NILO PICCOLI	5
5790	VIA NOCE	4
8240	VIA NUOVA	4
280	VIA O. BENEVOLI	3
410	VIA O. BRENTARI	2
2660	VIA O. ROVERETI	3
2120	VIA ORIOLA	1
2170	VIA ORTIGARA	3
1830	VIA P. A. MATTIOLI	3
6429	VIA P. ALBERTO GIANORDOLI	3
360	VIA P. BENEDETTO BONELLI	2
3903	VIA P. BORSELLINO	3
2140	VIA P. ORSI	2
2180	VIA P. OSS MAZZURANA	1
2190	VIA PADOVA	2
775	VIA PADRE E. CHIOCCHETTI	3
3760	VIA PADRE EUSEBIO IORI	3
8488	VIA PADRE F. BORTOLOTTI	4
2200	VIA PALERMO	3
5260	VIA PALUDI	4
7390	VIA PANTE'	4
2230	VIA PAPIRIA	4
5720	VIA PASSIRIO	4
2280	VIA PASUBIO	2
6462	VIA PER BEDOL	5
8720	VIA PER BELVEDERE	4
6414	VIA PER CAMPEL	4
6401	VIA PER CANTANGHEL	5
6416	VIA PER CASTEL VEDRO	5
8656	VIA PER CESANA - CANDRIAI	4
6402	VIA PER CHIOGNA	4
6468	VIA PER COGNOLA	3
8413	VIA PER CORTESANO	4

6489	VIA PER FONTANASANTA	4
6470	VIA PER L'OSSERVATORIO	3
6419	VIA PER PILA	4
6411	VIA PER TAVERNARO	4
6428	VIA PER VILLAMONTAGNA	4
8058	VIA PER ZOPEI - NORGE	4
3834	VIA PIA ZAMBOTTI	5
7155	VIA PIANIZZA	5
2370	VIA PIAVE	2
7480	VIA PINARA	4
7990	VIA POMERANOS	4
6310	VIA PONTE ALTO	4
5280	VIA PORTICI	4
5695	VIA PRAGA	5
8820	VIA PROVINA	5
240	VIA R. BELENZANI	1
2900	VIA R. DA SANSEVERINO	1
1415	VIA R. GUARDINI	3
1555	VIA R. LUNELLI	3
3530	VIA R. ZANDONAI	3
2540	VIA RAGAZZI DEL '99	3
2560	VIA RAVENNA	2
7440	VIA REDONDOLO	4
2570	VIA REGINA PACIS	2
5725	VIA RIENZA	4
2610	VIA ROCCABRUNA	1
2640	VIA ROMA	1
2750	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	1
2970	VIA S. MARIA MADDALENA	1
3120	VIA S. SIGHELE	3
865	VIA S.F.CROSINA-B.SARTORI	2
6340	VIA SABBIONARE	4
7345	VIA SABBIONI	4
7350	VIA SALE'	4
5705	VIA SALISBURGO	5
5570	VIA SALORNO	5
2700	VIA SAN BARTOLAMEO	3
2730	VIA SAN BERNARDINO	2
3890	VIA SAN DANIELE COMBONI	2
2760	VIA SAN GIORGIO	4

5310	VIA SAN GIOV. NEPOMUCENO	5
2770	VIA SAN GIOVANNI	1
2780	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	2
3845	VIA SAN LORENZO	2
2800	VIA SAN MARCO	1
2820	VIA SAN MARTINO	1
2860	VIA SAN PIETRO	1
2880	VIA SAN PIO X	3
7150	VIA SAN ROCCO	3
5490	VIA SAN SEBASTIAN	5
2920	VIA SAN VIGILIO	1
6360	VIA SAN VITO	4
5101	VIA SANT'ANNA	4
2930	VIA SANT'ANTONIO	2
2950	VIA SANTA CROCE	1
2960	VIA SANTA MARGHERITA	2
8840	VIA SANTA MARINA	4
3000	VIA SANTA TRINITA'	1
3020	VIA SANTI COSMA E DAMIANO	4
8421	VIA SANTI PIETRO E PAOLO	4
5160	VIA SAVINO GIACOMONI	4
3070	VIA SCHIVABRIGA	1
3090	VIA SECONDO DA TRENTO	2
3512	VIA SILVANO NATALE	4
5625	VIA SILVIO PEGORETTI	4
7505	VIA SOMMARIVE	4
5340	VIA SOPRASASSO	4
*	VIA SPARTACO LIZZI	2
7385	VIA SPRE'	4
5783	VIA STEFANO SALTERIO	4
8803	VIA STELLA	4
1220	VIA T. GAR	2
1250	VIA T. GARBARI	3
3220	VIA T. TARAMELLI	3
5795	VIA TALVERA	4
3270	VIA TOFANE	2
3280	VIA TONALE	2
8270	VIA TONINI	4
3290	VIA TORRE D'AUGUSTO	1
3300	VIA TORRE VANGA	1

3310	VIA TORRE VERDE	1
7210	VIA TORRICELLE	3
5380	VIA TOSETTI	4
3829	VIA TULLIO ODORIZZI	3
7765	VIA U. CROZZOLI	4
7090	VIA U. GIORDANO	3
1910	VIA U. MOGGIOLI	3
90	VIA V. ALFIERI	1
3832	VIA V. DE RICCABONA	3
1420	VIA V. INAMA	2
7465	VIA V. MARCHESONI	4
3535	VIA V. ZAMBRA	3
8870	VIA VAL GOLA	4
7220	VIA VALDACOLE	3
8860	VIA VALEMBRAR	4
7230	VIA VALNIGRA	3
5780	VIA VARSAVIA	5
8471	VIA VECCHIE PONTARE	4
3410	VIA VENEZIA	2
3460	VIA VERRUCA	4
3480	VIA VICENZA	2
5690	VIA VIENNA	5
7250	VIA VILLA BELFONTE	3
7430	VIA VILLA MARIA	4
7745	VIA VILLA VECCHIA	4
6474	VIA VILLAGGIO SATELLITE	3
3680	VIA VITTIME DELLE FOIBE	5
3510	VIA VITTORIO VENETO	3
3550	VIA ZARA	2
3836	VIA ZITA LORENZI	3
7502	VIA ZNOJMO	3
3841	VIALE A. OLIVETTI	1
2080	VIALE DEGLI OLMI	3
3250	VIALE DEI TIGLI	3
3837	VIALE DELLA COSTITUZIONE	1
2600	VIALE DELLE ROBINIE	3
340	VIALE N. BOLOGNINI	2
2680	VIALE ROVERETO	2
3360	VIALE TRIESTE	2
3450	VIALE VERONA	2

260	VIC. BEATO STEF.BELLESINI	1
3870	VIC. DEL MACELLO VECCHIO	1
8538	VIC. DELLA POSTA VECCHIA	5
8477	VIC. DON G. B. PARTELLONI	4
8542	VIC. FRA' ORESTE SALTORI	4
2060	VICOLO AL NUOTO	1
6404	VICOLO ALLA CORTE	4
270	VICOLO BENASSUTI	1
1610	VICOLO CARD. C. MADRUZZO	3
820	VICOLO COLICO	1
3814	VICOLO CONTRADA TEDESCA	1
870	VICOLO DALLAPICCOLA	3
320	VICOLO DEI BIRRI	1
8473	VICOLO DEI CROZZI	4
876	VICOLO DEI DALL'ARMI	1
8513	VICOLO DEI DALL'AVO	4
8481	VICOLO DEI PORTONI	4
580	VICOLO DEL CAPITOLO	1
1530	VICOLO DEL LICEO	1
8520	VICOLO DEL RIO	4
3230	VICOLO DEL TEATRO	1
3520	VICOLO DEL VO'	1
60	VICOLO DELL'ADIGE	1
8526	VICOLO DELLA FILANDA	5
8466	VICOLO DELLA ROGGIA	4
3904	VICOLO DELLA S.A.T.	1
3200	VICOLO DELLA STORTA	1
2150	VICOLO DELLE ORSOLINE	1
2630	VICOLO DELLE ROGGE	1
2400	VICOLO DI PIEDICASTELLO	4
8544	VICOLO DI SANTA GIULIANA	5
8474	VICOLO G. DE CARLI	4
8490	VICOLO G. F. BORTOLOTTI	4
1190	VICOLO GALASSO	1
1270	VICOLO GAUDENTI	1
2045	VICOLO L. NICCOLINI	1
3819	VICOLO MAESTRO VENCESLAO	3
1980	VICOLO MOROSANTE	1
2980	VICOLO S. MARIA MADDALENA	1
2810	VICOLO SAN MARCO	1

2830	VICOLO SAN MARTINO	1
2870	VICOLO SAN PIETRO	1
3240	VICOLO TERLAGO	1
8054	VICOLO VECCHIO	4
8460	VIGO MEANO	4
8237	VIGOLO BASELGA	4
7280	VILLAZZANO	3
4035	VILLAZZANO TRE	3
4041	ZONA COMM.LE VIA BRENNERO	3
4040	ZONA COMM.LE VIA MACCANI	5

* Denominazione strada approvata dal Consiglio comunale e dall'organo provinciale competente, in attesa di attribuzione del relativo codice

ALLEGATO C **CANONE MERCATALE**

FASCE TARIFFARIE

FASCIA 1

MERCATI DI SERVIZIO
Trento - Centro cittadino (mercato del giovedì)
Trento - Piazza Fiera/Via Mazzini

MERCATI SPECIALIZZATI
Trento – Piazza Duomo – ad esclusione dei produttori agricoli

FASCIA 2

MERCATI SPECIALIZZATI
Trento – Piazza Adamo D'Arogno
Trento - Piazza Vittoria (funghi)

POSTEGGI ISOLATI
Trento – Via Oss Mazzurana (caldarroste)
Trento – Via Rosmini angolo Via Verdi (caldarroste)
Trento – Via Rosmini (cibi cotti e bevande)
Trento – Via Calepina (caldarroste)
Trento – Via S. Croce (caldarroste)
Trento – Via Verdi angolo Via Maffei

FASCIA 3

MERCATI DI SERVIZIO
Gardolo – Piazzale Lionello Groff – ad esclusione dei produttori agricoli
Trento – Via S. Pio X – ad esclusione dei produttori agricoli
Trento – Piazzale Europa – ad esclusione dei produttori agricoli
Povo – Piazza Manci – ad esclusione dei produttori agricoli
Villazzano – Piazza Nicolini
Trento – Via Cardinal G. Morone – ad esclusione dei produttori agricoli
Mattarello – Piazza Q. Perini
Martignano – Piazza dei Canopi
Cognola – Piazza Argentario – ad esclusione dei produttori agricoli
Gardolo – Via di Spini

FASCIA 4

MERCATI DI SERVIZIO
Sopramonte – Piazza Oveno
Cognola – Loc. San Donà (piazza) – ad esclusione dei produttori agricoli
Ravina – Via Margone
Clarina – Via Einaudi
Trento – Via Don Sordo
Trento – Via Verruca

POSTEGGI ISOLATI
Canova – Via della Canova
Trento – Via Conci
Villazzano – Via Valnigra
Gardolo di Mezzo

FASCIA 5

MERCATI SPECIALIZZATI
Trento – Piazza Duomo – solo produttori agricoli

FASCIA 6

MERCATI SPECIALIZZATI
Trento – Piazza delle Erbe

FASCIA 7

MERCATI SPECIALIZZATI
Trento – Piazza Dante
Trento – Via Fabio Filzi

MERCATI DI SERVIZIO
Romagnano – Piazza C. Condini
Vaneze
Vason

POSTEGGI ISOLATI
Vigo Meano – Via Don E. Perugini
Meano – Passeggiata Perghem
Gazzadina di Meano – Piazza Madonna di Caravaggio

FASCIA 8

MERCATI DI SERVIZIO
Gardolo – Piazzale Lionello Groff – solo produttori agricoli
Trento – Via S. Pio X – solo produttori agricoli
Trento – Piazzale Europa – solo produttori agricoli
Povo – Piazza Manci – solo produttori agricoli
Trento – Via Cardinal G. Morone – solo produttori agricoli
Cognola – Piazza Argentario – solo produttori agricoli
Cognola – Loc. San Donà (piazza) – solo produttori agricoli

FASCIA 9

MERCATI SALTUARI
Trento – Fiera di San Giuseppe
Trento – Fiera di Santa Croce
Trento – Fiera di Santa Lucia
Trento – Fiera della Festa D'Oro